

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Governo del territorio**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Provvedimento autorizzatorio unico regionale**

(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)

n. 8 del 7 giugno 2023

ditta: Mengoni s.r.l.

Comune: Minucciano

**Diniego al rilascio della pronuncia compatibilità ambientale e
del provvedimento autorizzatorio unico regionale, per il
progetto di coltivazione della cava “Teso 2”**

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio

Preso atto che in data 08.11.22, protocollo n. 4832, il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso al proponente e a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis del Dlgs 152/2006, per il progetto di coltivazione della cava Teso 2, Comune di Minucciano (LU), a seguito della istanza formulata dalla ditta Mengoni s.r.l. con sede legale a Chambave, Via Arberaz n. 5, cap 11023, Aosta, P.I. 00499700078;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “*Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio*”;

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta” competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

Accertato che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'*area contigua zona di cava* del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamati i seguenti passaggi relativi alla procedura di rilascio della pronuncia compatibilità ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis del Dlgs 152/2006, per il progetto di coltivazione della cava Teso 2:

1. Il Proponente trasmette istanza di VIA in data 29.07.2022, protocollri n. 3214 e 3215;
2. Il Parco effettua la comunicazione di avvio del procedimento in data 08.11.2022, protocollo n. 4832;
3. Nei termini di legge sono pervenute osservazioni da parte della ditta Marmi Minucciano S.r.l., che gestisce la cava contigua e da parte della associazione Apuane Libere;
4. Il Parco convoca la prima riunione della conferenza di servizi;
5. La conferenza di servizi del 10.02.2023 si esprime negativamente in merito al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comprensiva di PAUR;
6. Il Parco in data 28.02.2023, protocollo n. 986 trasmette la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza;
7. Il Proponente dal 2 marzo 2023 al 27 aprile 2023 (data di svolgimento della seconda riunione della conferenza di servizi), ha inviato al Parco e alla conferenza di servizi, per 16 volte e oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come "risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", costituita indicativamente da oltre 30 documenti (di tale documentazione si da conto nel verbale del 27.04.2023);
8. Il Parco in data 27.04.2023 convoca la seconda riunione della conferenza dei servizi per valutare le osservazioni presentate;
9. La conferenza dei servizi del 27.04.2023 conferma il diniego al rilascio della VIA comprensiva di PAUR già espresso nella riunione del 10.02.2023;

Visto il *Rapporto interdisciplinare* sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 10.02.2023;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 27.04.2023;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 28.02.2023, protocollo n. 986;

Dato atto che nel corso del presente procedimento, come risulta dal *Rapporto interdisciplinare*, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

amministrazione	pronuncia, autorizzazione, parere, contributo di competenza	tipo di parere
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco Autorizzazione idrogeologica	contrario
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa-Carrara	Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione archeologica Valutazione di compatibilità paesaggistica	contrario
Regione Toscana	Autorizzazione alle emissioni diffuse Altri pareri ambientali di competenza	contrario
AUSL Toscana Nord Ovest	Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	contrario
Comune di Minucciano	Autorizzazione estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico	non favorevole
ARPAT Dipartimento di Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale	impossibilitata ad esprimere un parere per mancanza di documentazione

<i>Unione Comuni Garfagnana</i>	<i>Autorizzazione/parere taglio boschivo</i>	<i>silenzio assenso</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità agli strumenti pianificatori</i>	<i>silenzio assenso</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>	<i>parere non dovuto</i>

Preso atto che i parerei contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

- sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015 e del contributo in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento;

Dato atto che i pareri contrari di cui sopra si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. il progetto proposto non è conforme al PABE vigente in quanto il proponente non ha predisposto il piano coordinato con la cava vicina, previsto come necessario dal PABE al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; tale piano coordinato si rende necessario soprattutto per la cava Teso 2, che con i limitati spazi a disposizione interessa necessariamente aree immediatamente adiacenti al confine con la cava vicina;
2. la strada di accesso alla cava, pur prevista nel PABE vigente, è oggi costituita da un tracciato ormai in disuso da decine di anni e lo stato di rinaturalizzazione in cui si trova non permette di renderla agibile al traffico dei mezzi di cava con le sole opere indicate dal proponente e definite come semplice “rullamento”; la riattivazione di tale strada comporta opere di taglio della vegetazione e comporta altresì consistenti opere di movimento terra e conseguente consolidamento; tali opere non sono state previste nel progetto ne i relativi impatti ambientali sono stati valutati nello studio di impatto ambientale;
3. il proponente prevede una resa in materiale commerciabile di 4000 mc, pari al 70% del volume complessivamente scavato; tale resa, che rappresenta peraltro il doppio di quella media delle cave apuane, ampliamente riconosciuta come insuperabile dalle stesse associazioni di categoria, non rende in ogni caso l'intervento proposto una opportunità economica capace di bilanciare gli impatti ambientali prodotti dalla riapertura della cava e della strada, questi ultimi peraltro neppure compiutamente individuati dal progetto e dallo studio di impatto ambientale;
4. le incidenze negative dell'intervento sulle emergenze naturalistiche e sui relativi habitat presenti nell'area non sono state pienamente escluse dagli studi prodotti che necessitano di approfondimenti;
5. altre motivazioni meglio specificate nei verbali delle conferenze di servizi del 10.02.2023 e 27.04.2023;

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, avviato in data 08.11.2022, il Parco, in qualità di autorità competente, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in 94 giorni ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

Tenuto conto che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € 5.000,00 tramite bonifico bancario in data 19.10.2020;

DETERMINA

di non rilasciare al sig. Andrea Domenico Ferdinando Menegoni, legale rappresentante della ditta Menegoni s.r.l., con sede legale a Chambave, Via Arberaz n. 5, cap 11023, Aosta, P.I. 00499700078, la Pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 10/2010, comprensiva delle altre autorizzazioni previste nel PAUR, relativamente al progetto di coltivazione della cava Teso 2, nel Comune di Minucciano, di cui all'avvio del procedimento del 08.11.2022 protocollo n. 4832 per le seguenti motivazioni:

i parerei contrari prevalgono su quelli favorevoli per le seguenti ragioni:

- sono rilasciati da amministrazioni competenti in materia ambientale, paesaggistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attengono a criticità non superabili che comportano il diniego della pronuncia di compatibilità ambientale e della autorizzazione paesaggistica, della autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 35/2015 e del contributo in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti presupposti indispensabili per il rilascio dei titoli abilitativi che consentono la realizzazione dell'intervento;

i pareri contrari si sono formati sulla base delle seguenti motivazioni:

1. il progetto proposto non è conforme al PABE vigente in quanto il proponente non ha predisposto il piano coordinato con la cava vicina, previsto come necessario dal PABE al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro; tale piano coordinato si rende necessario soprattutto per la cava Teso 2, che con i limitati spazi a disposizione interessa necessariamente aree immediatamente adiacenti al confine con la cava vicina;

2. la strada di accesso alla cava, pur prevista nel PABE vigente, è oggi costituita da un tracciato ormai in disuso da decine di anni e lo stato di rinaturalizzazione in cui si trova non permette di renderla agibile al traffico dei mezzi di cava con le sole opere indicate dal proponente e definite come semplice “rullamento”; la riattivazione di tale strada comporta opere di taglio della vegetazione e comporta altresì consistenti opere di movimento terra e conseguente consolidamento; tali opere non sono state previste nel progetto ne i relativi impatti ambientali sono stati valutati nello studio di impatto ambientale;
3. il proponente prevede una resa in materiale commerciabile di 4000 mc, pari al 70% del volume complessivamente scavato; tale resa, che rappresenta peraltro il doppio di quella media delle cave apuane, ampliamente riconosciuta come insuperabile dalle stesse associazioni di categoria, non rende in ogni caso l'intervento proposto una opportunità economica capace di bilanciare gli impatti ambientali prodotti dalla riapertura della cava e della strada, questi ultimi peraltro neppure compiutamente individuati dal progetto e dallo studio di impatto ambientale;
4. le incidenze negative dell'intervento sulle emergenze naturalistiche e sui relativi habitat presenti nell'area non sono state pienamente escluse dagli studi prodotti che necessitano di approfondimenti;
5. altre motivazioni meglio specificate nei verbali delle conferenze di servizi del 10.02.2023 e 27.04.2023;

di dare atto che il mancato rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale comporta il diniego delle seguenti pronunce e autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane:

- Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;
- Pronuncia di valutazione di incidenza, legge regionale n. 30/2015;
- Nulla osta, legge regionale n. 30/2015;
- Autorizzazione idrogeologica, legge regionale n. 39/2000;

di dare atto che al presente provvedimento è allegato, come parte integrante e sostanziale, il Rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti documenti:

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 10.02.2023;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 27.04.2023;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 28.02.2023, protocollo n. 986;

DETERMINA ALTRESI'

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

RP/PCA n. 08/2023

Il Coordinatore del Settore Governo del territorio
dott. arch. Raffaello Puccini

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA TESO 2
Rapporto interdisciplinare

(allegato alla P.C.A. n. 8 del 7 giugno 2023, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 10.02.2023;

Verbale della riunione della conferenza di servizi del 27.04.2023;

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza del 28.02.2023, protocollo n. 986;



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava TESO 2, Comune di Minucciano, procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 10 febbraio 2023, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Minucciano

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

della convocazione della conferenza dei servizi è stata data notizia sul sito web del Parco; le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Minucciano</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva</i> <i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse</i> <i>Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

nell'ambito della partecipazione alle conferenze dei servizi dei portatori di interessi sono pervenute le seguenti osservazioni scritte:

- osservazioni della ditta Marmi Minucciano s.r.l., pubblicate sul sito web del Parco;
- osservazioni di Apuane Libere, pubblicate sul sito web del Parco;

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Minucciano	<i>p. ind. Giovanni Casotti</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
Regione Toscana	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
ARPAT Dipartimento di Lucca	<i>dott.ssa Maria Letizia Franchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

partecipano alla conferenza il sig. Massimiliano Lucchi consulente del proponente e la dott.ssa biol. Alessandra Fregosi professionista incaricata.

Partecipano inoltre il dott. Marcello Ovi e il dott. Andrea Biagini della Regione Toscana.

○○○

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane** comunica che sono pervenute osservazioni da parte della ditta Marmi Minucciano S.r.l., che gestisce la cava Zebrino, nonché da parte della associazione Apuane Libere, ritenute entrambe pertinenti per la valutazione del progetto in esame, per cui invita il proponente a prenderne visione ed eventualmente a controdedurle.

Il **Rappresentante del Parco** comunica che sono pervenuti i seguenti contributi da parte delle Amministrazioni interessate:

- comunicazione del Comune di Minucciano, in fase di consultazione, con cui si rileva che l'intervento non risponde alle condizioni e prescrizioni indicate da PABE vigente;
- parere/contributo della Regione Toscana, con cui si rende noto che non è possibile esprimere la posizione unica regionale in senso favorevole o condizionato;
- parere/contributo della Autorità di Bacino, con cui si comunica che il parere per il progetto in esame non è dovuto;
- parere/contributo di ARPAT con cui si richiedono chiarimenti e integrazioni;
- parere/contributo della AUSL, con cui si chiede la presentazione di un progetto coordinato con l'adiacente cava Zebrino;

Il **Consulente e la Professionista incaricata** illustrano gli interventi di progetto. I Rappresentanti delle amministrazioni interessate chiedono chiarimenti.

○○○

La riunione prosegue alla sola presenza delle Amministrazioni interessate.

Il **Rappresentante del Comune di Minucciano** fa presente che in considerazione delle criticità e difficoltà di estrazione nella zona Zebrino-Teso, il PABE di Acquabianca da' delle prescrizioni, in particolare al *punto 43 dell'elaborato D scheda sito estrattivo Teso 2*, prevede per la lavorazione della cava Teso la *“Necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 35/2015”*. La documentazione

attestante il rispetto di tale prescrizione è stata richiesta alla Soc. Menegoni srl con pec in data 19.10.2022, ma nessuna documentazione o comunicazione nei termini è pervenuta. In assenza di quanto richiesto, trattandosi di elemento fondamentale per il rilascio dell'eventuale autorizzazione, non si è potuto procedere con l'istruttoria nel merito della pratica.

Il **Rappresentante della Regione Toscana** da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Genio Civile Toscana Nord"

Pertanto conferma il contenuto della PEC prot. n. 67731 del 08.02.203 con la quale sono stati trasmessi i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna anche allo scopo di rappresentare i motivi ostativi all'assenso.

La **Rappresentante dell'ARPAT** riassume il proprio contributo inviato in data 9 gennaio 2023 con prot n. 1474. Si sottolinea che il contributo Arpat è riferito esclusivamente agli aspetti tecnici del progetto e non valuta gli aspetti urbanistici.

Si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici; per le emissioni non convogliate la valutazione risulta conforme alle linee guida indicate al PRQA.

Il PGAMD esaminato non è conforme all'allegato 5 della DPGRT 46/R ed il PGRE non è conforme all'allegato 5 del DLgs 117/08.

Nella gestione derivati dei materiali da taglio la conformazione descritta nella documentazione esaminata (volume massimo previsto di 500 mc, superficie del deposito 40 mq) non sembra in grado di garantire la stabilità del cumulo e se ne richiede una valutazione di stabilità.

Il PGAMD contiene una stima della marmettola prodotta indicata nel 5% del fabbisogno idrico. Tale stima non è suffragata da considerazioni tecniche, si rileva peraltro che nel capitolo 6 si indica una percentuale del 30% di materiali fini rispetto alle acque reflue.

Pertanto si richiedono le seguenti integrazioni:

1. redazione del Piano di Gestione delle AMD conforme alla DPGRT 46/R e attivazione delle eventuali richieste di autorizzazione allo scarico di AMD e/o industriali;
2. redazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (PGRE) conforme all'art. 5 del DLgs117/08
3. una verifica della stabilità del cumulo dei derivati del materiale da taglio con il volume massimo previsto di 500 mc
4. esplicitare il calcolo della stima di produzione della marmettola (5% del fabbisogno idrico).

Si ricorda che qualora si generi uno scarico di AMPP o di reflui dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione.

La **Rappresentante dell'AUSL**, come da parere trasmesso in data 10.01.23, precisa che per una coltivazione in sicurezza, in relazione anche a quanto è emerso dall'analisi preliminare svolta, è necessario che sia redatto un piano di coltivazione coordinato tra le cave Teso 2 e Zebrino 2/3, che dovrà comprendere un rilievo a comune per entrambi i settori di dette cave ed un piano di monitoraggio degli spostamenti delle strutture che interessano il diaframma a confine, tutto ciò al fine di individuare geometrie che garantiscono condizioni di stabilità e sicurezza per entrambe le cave. Il parere risulta pertanto negativo per mancanza del coordinamento suddetto.

La **Rappresentante della Soprintendenza** precisa che il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - PABE - e la Autorizzazione Paesaggistica sono due procedimenti diversi, per procedura, tempistiche, fini e conclusioni.

In merito alla Viabilità di arroccamento, dalla documentazione si evince che essa era, forse, presente nel 1972, però oggi non risulta più percorribile essendo un'area rimboschita. Oggi la viabilità non esiste, o quanto meno ci sarà solo una traccia che per poter essere transitabile dai veicoli sarebbe necessario intervenire con consistenti interventi di movimenti di terra e taglio di vegetazione e il tutto se realizzato andrebbe a creare una alterazione percettiva del contesto paesaggistico.

Si osserva che il perimetro della cava Teso 2 sembrerebbe in parte all'interno della cava Zebrino 2-3.

In fine, verificato che la cava non risulta provvista di viabilità, verificate le osservazioni espresse dalla associazione Apuane Libere che si ritengono condivisibili, verificate le osservazioni espresse dalla Regione Toscana - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio -, si condivide quanto espresso dal Rappresentante del Parco e dal Rappresentante del Comune di Minucciano.

Per quanto sopra, si ritiene che il progetto non risulta conforme al PABE, quindi la Soprintendenza per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico esprime parere negativo alla attivazione della cava.

Il **Rappresentante del Parco** osserva che l'intervento proposto presenta le seguenti criticità che non consentono di esprimere un parere favorevole all'intervento in oggetto:

- 1) Il PABE approvato e vigente prevede che per la cava Teso la “necessità di un coordinamento operativo in materia di sicurezza con siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 9, c. 3, lett. c) l.r. 35/2015”;
- 2) Il PABE approvato e vigente prevede che per la cava Teso la “necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell’art. 28 della l.r. 35/2015”;
- 3) La strada indicata dal proponente come strada di accesso alla cava presenta le seguenti criticità: per la sua totalità ricade all’interno dell’area contigua e all’esterno dell’area contigua di cava; per buona parte ricade all’interno della ZSC Monte Tambura Monte Sella; per buona parte non risulta cartografata nella carta tecnica regionale; per buona parte, anche visionando la documentazione fotografica fornita dal proponente, risulta riconducibile ad un sentiero pedonale e non ad una strada di cava della larghezza idonea al passaggio dei mezzi; la dichiarazione del proponente secondo cui la larghezza media della strada di cava sarebbe di 5 metri (pagina 5 della Relazione paesaggistica) non sembra corrispondere alla realtà; la descrizione delle fasi preparatorie, paragrafo 3.3 del SIA, pagina 19, secondo cui il ripristino della viabilità di cava “*prevede il rullamento*” del sedime presente e la stesa di spezzato di cava” non rappresenta tutte le operazioni necessarie alla riattivazione di tale viabilità, che non risulta possano prescindere dal taglio della vegetazione e dalla attuazione di opere di scavo e di movimentazione terra;
- 4) La cava è inserita in un contesto ambientale di grande interesse fitogeografico, in un nodo forestale primario e nella ZSC M. Tambura - M. Sella IT5120013. Nelle vicinanze sono presenti specie endemiche e rare sia animali che vegetali. La dismissione da 50 anni dell’attività estrattiva ha permesso che si siano avviati processi di rinaturalizzazione per i quali non si può escludere l’evoluzione verso habitat di direttiva. Per questo lo studio presentato risulta insufficiente per poter escludere con sufficiente sicurezza incidenze negative;
- 5) Ulteriore criticità è rappresentata dalla realizzazione di un nuovo intervento estrattivo in un area rinaturalizzata, ricadente all’interno di un area boscata nonché all’interno della ZSC Monte Tambura Monte Sella, con la previsione di ottenere poche migliaia di metri cubi di materiale lapideo (poco più di 2.000 mc), con scarse o nulle previsioni di ulteriore sviluppo, vista la limitatezza dell’area in disponibilità, modificabile solo attraverso la predisposizione di una variante al PABE, peraltro recentemente approvato;
- 6) Risulta mancante il progetto di monitoraggio previsto dal Dlgs 152/2006, art. 22, comma 3, lettera e);

La **Conferenza di servizi** prende atto dei seguenti pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate:

- Comune di Minucciano, per mancanza della documentazione richiesta il parere è sfavorevole. Il Comune è disponibile a prendere in esame una nuova pratica, completa della documentazione necessaria e che tenga conto delle criticità emerse nell’ambito del presente procedimento.
- Regione Toscana, parere contrario per le motivazioni precedentemente espresse;
- AUSL Toscana Nord Ovest, parere negativo, per le motivazioni contenute nel presente verbale;
- ARPAT, richiesta di documentazione integrativa PEC prot. n. 1474 del 09/01/2023;
- Soprintendenza, per quanto di competenza sotto l’aspetto paesaggistico esprime parere negativo alla attivazione della cava per le motivazioni contenute nel presente verbale;
- Parco delle Alpi Apuane, parere contrario, per le motivazioni contenute nel presente verbale;

La **Conferenza di servizi** prende atto che i pareri contrari sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto da mandato al Parco, in qualità di Autorità competente, di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990.

Alle ore 12.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l’odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 10 febbraio 2023

Commissione dei Nulla osta del Parco

*Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dott. arch. Raffaello Puccini
dell’assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...*

*specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, dott.ssa geol Anna Spazzafumo
idrogeologiche e climatiche assente*

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza dei servizi

Comune di Minucciano

p. ind. Giovanni Casotti



Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani



ARPAT Dipartimento di Lucca

dott.ssa Maria Letizia Franchi



AUSL Toscana Nord Ovest

dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi



Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro

Firmato digitalmente da
TERESA FERRARO
CN = FERRARO TERESA
O = Ministero della cultura
C = IT

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccetti





REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
Conferenza dei Servizi del 10.02.2023

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
 - il settore Genio Civile Toscana Nord con PEC prot 52625 del 31.01.2023 ha rappresentato che al momento non sussistono le condizioni per esprimere un parere in senso positivo.

In considerazione di quanto sopra pongo in evidenza fin d'ora che non mi è possibile esprimere la *"posizione unica regionale"* in senso favorevole o condizionato, e trasmetto i pareri acquisiti in conferenza interna allo scopo di rendere noto ciò che si rende necessario al fine dell'assenso. Nel caso in cui la conclusione della conferenza di servizi non possa essere rinviata, la posizione unica regionale dovrà pertanto essere ritenuta espressa in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 47706 del 27/01/2023
 - parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 502748 del 23/12/2022
 - parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 52625 del 31/01/2023
 - parere Settore Genio Civile Toscana Nord - allegato prot. 52625 del 31/01/2023
 - parere generale cave Settore Autorizzazioni Rifiuti e Settore Bonifiche prot. 506031 del 27/12/2022
 - parere Settore Sismica prot. 42708 del 25/01/2023

Il Dirigente

Ing. Alessandro Fignani



Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Settore Miniere

Con riferimento alla richiesta di contributi di cui all'oggetto, si segnala che:

- il D.D.G. 6153/2018 riporta, tra i contributi previsti per il procedimento 11, attività estrattive: “Parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche (Direzione Ambiente ed energia – Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti e Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione)”, limitando il contributo del Settore “padre” dei due attuali Settori di mia pertinenza ad un solo caso specifico;
 - il D.D.G. 16760/2022 sostituisce la tabella del procedimento 11, riportando, tra gli altri: “Parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche (Direzione Ambiente ed energia – Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti e Bonifiche - Settore miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche)”, nonché mantendo i nomi delle strutture presenti fino al 01/08/2022, per quanto il decreto sia successivo (23/08/2022).

Il primo aspetto da notare è che il punto di riferimento è il medesimo e che i pareri “occasionali” per quanto afferente al Settore Autorizzazioni Rifiuti non sono più previsti; il secondo è che il riferimento al Settore miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche è palesemente errato, non essendo più presente nella Direzione citata, ma non può che rappresentare competenze residue in capo alla Direzione, in realtà non più presenti; il terzo è che la tabella del D.D.G. 6153/2018, nello specificare i ruoli dei due Settori indicati (aspetti di pianificazione per il SPLEI, deposito rifiuti per il SBAR), escludeva che le bonifiche, di competenza del secondo, fossero di interesse dei procedimenti relativi alle attività estrattive.

Pertanto, secondo le disposizioni vigenti:

- non è previsto il coinvolgimento del Settore Autorizzazioni Rifiuti in quanto non più riportato l'ambito indicato nel D.D.G. 6153/2018;
 - non è previsto il coinvolgimento del Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR, non essendo previste competenze diverse dalla valutazione del Piano, di competenza del solo SPLEI

Quanto riportato al fine di evitare che l'assenza di contributi da parte di queste Strutture sia interpretata come carenza e possa comportare l'attivazione di conferenze sincrone cui i due Settori, se pur partecipassero, non avrebbero alcun titolo di rappresentanza di funzioni previste nel D.D.G. 16760/2022.

Si invita, per il futuro, a limitare le richieste ai soli Settori previsti nella tabella relativa al procedimento 11. In ogni caso, non seguiranno ulteriori comunicazioni e le eventuali richieste saranno puntualmente rifiutate.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro



AOO GRT Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Teso 2 Società esercente Menegoni SRL Comune di Minucciano (LU) - Indizione Videoconferenza interna asincrona del 05/01/2023 Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 48468

Al Settore Miniere

p.c. Al Dipartimento Arpat di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza asincrona indetta dal RUR per il 05/01/2023, prot. n. AOOGRT/476031 del 07/12/2022, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

In riferimento alle sopracitate competenze di questo Settore, l'attività in questione necessita di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, mentre, sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa, non risulta che vi siano scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;



Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la nostra comunicazione prot. n. AOOGRT/383354 del 05/11/2020 in risposta alla richiesta di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, con la quale si segnalava al Parco delle Alpi Apuane che, relativamente alla valutazione delle emissioni in atmosfera prodotte dalla lavorazione in cava, contenuta nella relazione tecnica sulle emissioni diffuse, capitolo 39 LINEE GUIDA ARPAT_FIRENZE, l'Impresa dovesse tenere conto, e pertanto facesse esplicito riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in Regione Toscana, che sono contenute nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), approvato con deliberazione C.R. n. 72 del 18/07/2018, a cui la documentazione tecnica di progetto deve essere conforme;

Visto il nostro precedente contributo del 04/02/2021 prot. n. AOOGRT/47469, espresso in occasione della Videoconferenza indetta da Settore Miniere per il giorno 08/02/2021, nel quale si considerava che *"qualora in sede di Conferenza l'Impresa provvedesse a fornire il chiarimento sopra evidenziato in materia di emissioni in atmosfera, già richiesto con nostra precedente comunicazione e che da detto chiarimento emergesse che il diverso riferimento normativo non modifica di fatto le valutazioni e gli esiti espressi nello studio previsionale delle emissioni in atmosfera, lo scrivente Settore ritiene di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni..."*;

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di novembre 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, nella quale viene riproposto un nuovo studio di valutazione delle emissioni diffuse ai sensi del PRQA, così come già richiesto dal nostro Settore;

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluiscе nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;



Considerato che lo scrivente Settore esprime le proprie determinazioni di competenza, relativamente alle autorizzazioni, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Dato atto che a seguito delle integrazioni inviate dalla Società, dal Dipartimento Arpat competente, al momento, non risulta pervenuta a questo Settore nessuna segnalazione di criticità relativamente alla valutazione delle emissioni in atmosfera diffuse effettuata dall'impresa;

Premesso quanto sopra si ritiene di esprimere **parere favorevole** al rilascio dell'**autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.

Si fa presente in ogni caso che, qualora in sede di conferenza di servizi emergessero elementi nuovi da parte di Arpat, rispetto al titolo abilitativo in materia di emissioni in atmosfera, tali da richiedere di modificare o integrare il quadro prescrittivo riportato in allegato al presente contributo, si dovrà procedere all'adeguamento delle condizioni di autorizzazione al fine di recepire le eventuali ulteriori indicazioni da parte di Arpat.

Relativamente alla **prevenzione e gestione delle AMD**, visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto da cui non emerge la presenza di scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza di questo Settore, si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat in merito al Piano predisposto dal proponente, che non evidenziano condizioni diverse da quanto descritto negli elaborati tecnici predisposti dall'impresa sulla assenza di scarichi soggetti ad autorizzazione. Non si ravvisano pertanto motivi ostativi, per quanto di competenza del Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, alla approvazione del Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008 costituisce parte integrante del Progetto di coltivazione e recupero ambientale, nell'ambito del provvedimento di approvazione del suddetto Progetto, ai sensi dell'art. 18 della LR 35/2015, da parte dell'autorità competente, con le prescrizioni e le condizioni riportate nel contributo tecnico Arpat.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente Dr.ssa Simona Migliorini

Allegato:

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 -
PRESCRIZIONI**



Allegato

*Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 - PRESCRIZIONI*

Emissioni diffuse

1. l'Impresa dovrà dare attuazione a tutte le misure previste nel documento di progetto relativo alla valutazione delle emissioni in atmosfera;
 2. ferme restando tutte le ulteriori prescrizioni imposte dalle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava, per limitare le emissioni diffuse di polveri, per le attività che prevedono la produzione, manipolazione e/o stoccaggio di materiali polverulenti devono essere osservate le prescrizioni alla Parte I, dell'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 3. le misure di contenimento previste dovranno essere oggetto di monitoraggio in continuo da parte dell'impresa e qualora si rivelassero non adeguate allo scopo, dovranno essere implementate in tal senso, dandone comunicazione all'autorità competente.
 4. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgomberate le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava.

Si ricorda che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale del PAUR, da parte dell'Autorità competente;
 - ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;
 - la mancata osservanza delle disposizioni dell'autorizzazione alle emissioni comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa di settore.



AOOGRT/Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/32039 del 19/01/2023

Risposta al foglio n. AOOGRT/33845 del 20/01/2023

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per il giorno 2 febbraio 2023, per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava Zebrino 2 e 3, nel comune di Minucciano (LU);
 - Cava Teso 2, nel comune di Minucciano (LU).

Comunicazioni

**Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede**

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti *“privi di rilevanza”* (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all’allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all’art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27/bis relativamente alla Cava Teso 2, ubicata nel Comune di Minucciano. Proponente: Società Mengoni SRL – Indizione Videoconferenza interna asincrona del 02/02/2023.

Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 60661

Al Settore Miniere

p. c. Arpat di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza interna asincrona indetta dal RUR per il giorno 02/02/2023, prot. n. AOOGRT/33845 del 20/01/2023;

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGRT/502748 del 23/12/2022 espresso in occasione della videoconferenza del 05/01/2023 nel quale, si riteneva di **“esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.”**

Si fa presente in ogni caso che, qualora in sede di conferenza di servizi emergessero elementi nuovi da parte di Arpat, rispetto al titolo abilitativo in materia di emissioni in atmosfera, tali da richiedere di modificare o integrare il quadro prescrittivo riportato in allegato al presente contributo, si dovrà procedere all'adeguamento delle condizioni di autorizzazione al fine di recepire le eventuali ulteriori indicazioni da parte di Arpat.”

Preso atto del parere di Arpat del 10/01/2023 prot. n. AOOGRT/13270 reso disponibile dal Settore Cave nella cartella condivisa RUR_CAVE, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, nel quale per quanto riguarda le emissioni diffuse si dichiara che **“La valutazione è conforme alle linee guida indicate al PRQA. In base alla relazione, si stima un rateo emissivo di circa 120 gr/h che non comporta specifiche misure di mitigazione.”**

Si consiglia in ogni caso di effettuare bagnature in corrispondenza di periodi di assenza di precipitazioni e/o incrementi di attività che portano ad un numero maggiore di transiti nelle strade interne. Le tabelle dalla 9 alla 11 dell'allegato 2 potranno fornire alla ditta utili indicazioni sulle quantità di acqua da utilizzare.”

Con la presente si conferma il contributo tecnico già rilasciato nella precedente videoconferenza del 05/01/2023 inviato a codesto Settore con protocollo n. AOOGRT/502748 del 23/12/2022.

AOOGRT / AD Prot. 004776 Data 27/01/2023 alle 18:33 Classificazione: P050-0000000875 Il documento è stato firmato da SIMONA MIGLIORINI il data 27/01/2023 ore 18:33. Parte del documento è stata firmata da SIMONA MIGLIORINI il data 27/01/2023 ore 18:33. Cat. 1



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Ambiente e Energia

SETTORE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord
Sede di Lucca

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 20/01/2023 numero 0033845

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis
Cava Cava Teso 2: Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 02.02.2023
Rif 298

Regione Toscana
Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, visto che ad oggi la Ditta non ha provveduto a regolarizzare le interferenze riscontrate con la precedente nota, si ribadisce quanto espresso con il protocollo 0500036 del 22/12/2022, che trasmettiamo allegato alla presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

F:\lavoro regione\cave\1_DAISTRUIRE\TESO 2\298\3ISTRUTORIA\20230131 TESO 2.odt

AOOGRT / AD Prot. 0052825 Data 31/01/2023 Reg. 13422 Classificazione: Pubblica, P.I. 06004844675 del 06/08/2023 è stato firmato da ENZO DI CARLO in data 31/01/2023 ore 13:42.

Pagina 1 di 1



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 07/12/2022 numero 0476031

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis, Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU).

Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 05.01.2023

Rif 298

Regione Toscana
Settore Miniere
RUR Ing. Alessandro Fignani

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione tecnica integrativa scaricata dal portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, si rappresenta quanto segue.

-Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, il professionista dichiara di utilizzare solo acque meteoriche ed effettua il riciclo. Si ricorda che, qualora vi fosse la necessità di integrare tali acque con prelievi da sorgente e/o da corso d'acqua, la Ditta dovrà presentare preventivamente istanza di concessione a questo Settore ai sensi del R.D 1775/33 e del DPGRT 16 agosto 2016 n.61/R.

-Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dalle integrazioni emerge che la strada di arroccamento, interferences non meno di tre volte con l'asta TN18305 del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

Risulta pertanto necessario che il richiedente ottenga concessione e autorizzazione idraulica ai fini della regolarizzazione delle interferenze sopra riportate, come del resto rilevato dallo stesso richiedente in sede di integrazioni.

Qualora le interferenze di cui sopra fossero già in essere, il procedimento di concessione ai sensi dell'Art.40 del R60/2016, potrà essere attivato soltanto dopo che, esperite le procedure di polizia idraulica, sarà stato contestato un verbale per l'utilizzo delle aree del Demanio senza concessione e che la ditta avrà pagato, se dovuti, gli arretrati per le occupazioni senza titolo. Il rilascio della concessione ex art. 40 del R60/16 costituisce presupposto all'espressione del parere di questo Settore in senso positivo per la conclusione del procedimento in oggetto.

Ad oggi presso questo Settore non risulta presentata secondo le modalità previste la domanda di concessione relativamente alle interferenze evidenziate.

Conclusioni

Pertanto, visto quanto sopra, e allo stato attuale della documentazione presentata, per quanto di competenza, il Settore esprime parere negativo per proseguimento dell'iter in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Inq. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.20/15.2** del **09/01/23** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: cava Teso 2 - *Piano di coltivazione della cava Teso 2 - Procedura di VIA - proponente: Società Menegoni Srl - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 12/01/2023 - Vs. comunicazione prot. 5381 del 07/12/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

1. Premessa

Con nota prot. 86194 del 08/11/2022 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione per la cava Teso 2 ai sensi dell'art. 27-bis del DLgs 152/06 e successivamente con nota prot. 94965 del 07/12/2022 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Aspetti generali

L'area dalle foto aeree appare rinaturalizzata e con vegetazione boschiva diffusa. Non è chiaramente visibile la strada di accesso.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Si prende atto della dichiarazione di rispetto dei limiti acustici.

Emissioni non convogliate

La valutazione è conforme alle linee guida indicate nel PRQA. In base alla relazione, si stima un rateo emissivo di circa 120 gr/h che non comporta specifiche misure di mitigazione.

Si consiglia in ogni caso di effettuare bagnature in corrispondenza di periodi di assenza di precipitazioni e/o incrementi di attività che portano ad un numero maggiore di transiti nelle strade interne. Le tabelle dalla 9 alla 11 dell'allegato 2 potranno fornire alla ditta utili indicazioni sulle quantità di acqua da utilizzare.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Non è presente uno specifico elaborato e le considerazioni relative alla gestione delle AMD sono contenute nel capitolo 12 delle integrazioni di novembre 2022.

Il PGAMD esaminato non è conforme all'allegato 5 della DPGRT 46/R. A tal proposito si evidenzia che:

- nell'elaborato è stato inserito un calcolo della quantità di acque disponibili in base alla piovosità valutando il quantitativo di AMPP/giorno. Si fa presente che la LR 20/06 e il relativo regolamento definiscono come "evento meteorico" quello che avviene a 48 ore di distanza dal precedente e pertanto non è chiaro cosa venga calcolato nella modalità proposta dal progettista.
- la modalità poi descritta nel successivo capitolo 13 implica la necessità di richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione allo scarico delle AMPP
- le modalità del calcolo del quantitativo di AMPP non sono conformi alla DPGRT 46/R. Soprattutto si evidenzia che i coefficienti di permeabilità, oltre a non essere congrui con quanto stabilito dalla DPGRT 46/R, comportano una sottostima nel volume delle vasche destinate alle AMPP
- il riferimento ai "primi 15 minuti" come separazione fra AMPP e successive non trova riscontro nella LR 20/2006. Il riferimento ai 15 minuti è "*ai fini della valutazione delle portate*" e non alla separazione fra AMPP (prima dei 15 minuti) e successive (dopo i 15 minuti). In base alle definizioni contenute nella LR 20/06 si deve procedere valutando le superfici considerando 5 mm di pioggia (art. 2 lettera g)
- non sono descritte le modalità di separazione delle AMPP dalle successive.

Si ritiene che la ditta debba inviare un PGAMD conforme alla DPGRT 46/R; nell'elaborato dovranno anche essere elencate e riassunte in una tabella tutte le vasche presenti nel sito specificando per ciascuna di esse la tipologia (trattamento/accumulo), le modalità costruttive, il volume e la porzione di cava da cui sono alimentate (es. definizione area di alimentazione ai sensi della DPGRT 46/R, altra vasca).

A tal proposito, si rileva che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di "*definire quali ambiti dei siti di cava concorrono a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)*" e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

Le vasche situate lungo la strada di accesso sono situate al di fuori dell'area in disponibilità e non hanno la funzione della gestione ai fini della "depurazione"

Si demanda all'autorità competente la valutazione della necessità di richiesta di concessione di acque pubbliche e della realizzazione degli impianti di adduzione.

Scarichi

Nella integrazione al PGAMD viene indicato il silos decantatore e le vasche situate lungo la strada di accesso come punto di controllo di immissione del recapito prescelto. Evidenziando che il silos, come pure le vasche di decantazione V1-V4, non possano essere considerato "il punto di immissione nel recapito", si fa presente che, qualora si confermi di voler attivare l'autorizzazione allo scarico di AMPP, l'autorizzazione conterrà le coordinate del punto o dei punti di scarico, le modalità di realizzazione dei pozzetti di campionamento, i parametri da determinare, le modalità di invio degli autocontrolli e ogni altro obbligo sancito dalla normativa vigente.

Nella documentazione non si fa riferimento alla gestione dei reflui assimilabili ai domestici (cucine, servizi igienici ecc.) Si fa presente che qualora siano presenti necessitano di una autorizzazione.

2.4. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE non è conforme all'allegato 5 del DLgs 117/08. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva che:

- nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti di estrazione si indica che è previsto il riempimento del "vuoto" del pozzo lasciato dalla precedente coltivazione ma che non verranno utilizzati rifiuti di estrazione per il ripristino;
- non sono indicati i volumi dei materiali che si intende utilizzare per il riempimento del vuoto.

Si rileva peraltro che nell'Elaborato 5 è compresa una tabella riepilogativa della suddivisione dei materiali prodotti che non chiarisce questo aspetto. In questo stesso elaborato, si definisce come "discarica categoria non A" la porzione che verrà riempita per il ripristino. Tale definizione non trova riscontro nel testo del DLgs 117/08.

La ditta dovrà inviare un PGRE conforme all'art. 5. Si fa presente che oltre ai volumi, dovranno essere specificate le tempistiche di produzione dei rifiuti di estrazione, le aree di accumulo di tali materiali in attesa di essere sistemati nei vuoti in base al progetto di risistemazione.

La documentazione dovrà anche fornire elementi utili alla verifica di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 13 del PRC. Si ricordano in ogni caso gli obblighi previsti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Gestione derivati dei materiali da taglio

Nella relazione integrativa sulla gestione delle AMD si indica che la superficie del deposito di derivati dei materiali da taglio è di 40 mq e il volume massimo previsto è di 500 mc. I dati indicherebbero una altezza media del cumulo di 12-13 m (volume indicato in 500 mc). Si ritiene che la conformazione che ne deriva non sia in grado di garantire la stabilità del cumulo e pertanto si richiede che la ditta verifichi tali aspetti.

Si ricorda che l'informazione relativa al volume massimo stimato di accumulo dei derivati dei materiali da taglio all'interno del sito ha esclusivamente uno scopo di valutare che venga effettuata una gestione e non implica valutazioni istruttorie per una eventuale "richiesta di autorizzazione". Si richiede che la ditta fornisca a questo proposito informazioni non chiare, indicando al contempo che ritiene che non sia necessaria una autorizzazione (il riferimento alla permanenza di un anno è peraltro errato) e che richiede l'autorizzazione al "deposito temporaneo" di 500 mc di materiali detritici.

Gestione rifiuti speciali

Nell'integrazione al PGAMD si stima che la marmettola prodotta sia il 5% del fabbisogno idrico. Tale stima non è suffragata da considerazioni tecniche, si rileva peraltro che nel capitolo 6 si indica una percentuale del 30% di materiali fini.

3. Conclusioni

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

1. redazione del Piano di Gestione delle AMD conforme alla DPGRT 46/R e attivazione delle eventuali richieste di autorizzazione allo scarico di AMD e/o industriali;
2. redazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (PGRE) conforme all'art. 5 del DLgs 117/08
3. una verifica della stabilità del cumulo dei derivati del materiale da taglio con il volume massimo previsto di 500 mc
4. esplicitare il calcolo della stima di produzione della marmettola (5% del fabbisogno idrico).

Cordiali saluti

**Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹**

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Prot.n,

data

Oggetto: Cava “Teso 2”, Bacino Acqua bianca, Comune di Minucciano (LU), esercita dalla ditta MENEGONI S.r.l. – Procedimento di V.I.A. nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 27 bis, relativamente al piano di coltivazione.

Conferenza dei servizi del 12/01/2023 (Prot. Az. USL. n.1149662 del 07/12/2022)

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di VIA
UOS Controllo attività estrattiva

Esaminata assieme alla Geol. Laura Bianchi la documentazione relativa al procedimento di VIA per la cava di cui all’oggetto, tenuto conto della documentazione integrativa redatta a seguito di richiesta in sede di verifica della adeguatezza formale, ai fini dell'espressione di parere, si precisa quanto segue:

- i risultati dell'analisi preliminare svolta per il settore a confine con la cava Zebrino 2/3 e la prossimità delle aree di prevista coltivazione, confermano la criticità della zona pertanto, al di là della verifica dei limiti di proprietà, si ribadisce la necessità della redazione di un piano coordinato per la coltivazione del diaframma di separazione tra le cave Zebrino 2/3 e Teso 2, che dovrà prevedere:

- 1) un rilievo a comune per entrambi i settori delle due cave;
- 2) un piano di monitoraggio degli spostamenti delle strutture che interessano il diaframma di separazione;

ciò al fine, come già puntualizzato, di determinare modalità di coltivazione in sicurezza della suddetta zona a confine ed individuare geometrie che garantiscono condizioni di stabilità e sicurezza per entrambe le cave.

In ogni caso, per quanto concerne il progetto presentato, è sin d'ora possibile precisare che:

- prima dell'accesso in cava dei lavoratori dovrà essere eseguita, da parte di personale specializzato, un'ispezione dettagliata di tutta la tecchia occidentale e del ciglio a confine con il monte vergine e dovranno essere eseguiti gli interventi di messa in sicurezza delle masse individuate nell'analisi geostrutturale, oltre alla messa in opera di una rete protettiva al ciglio della tecchia a confine con il monte;
- prima dell'abbattimento della porzione rocciosa collocata in ingresso alla cava dovrà essere eseguito uno studio deterministico del fronte e delle porzioni 1 e 2 di cui è prevista la rimozione, per la messa in opera di eventuali consolidamenti preventivi, da ripetere prima di procedere all'abbattimento dei successivi settori 2-3;
- la morfologia finale dell'intero fronte Ovest, previsto nel progetto pressoché verticale, dovrà essere valutata con il procedere della coltivazione anche mediante la

Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCREDI

**Area Funzionale
Prevenzione Igiene
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

**Unità Funzionale
Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro
- Zona Apuane -**

**U.O.C. Ingegneria
Mineraria**

**Responsabile
Ing. Domenico Gullì**

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzina I
Piazza Sacco e Vanzetti,
54033 Carrara (MS)
tel. 0585 657932

email:
prev.apua@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
Azienda USL
direzione.uslnordovest@
toscananordovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503

redazione di sezioni geostrutturali al fine di evitare l'eventuale incisione al piede di strutture e, nel caso, prevedere, oltre al monitoraggio degli spostamenti, il mantenimento in posto di porzioni rocciose a contenimento.

Il Direttore UOC Ingegneria Mineraria f.f.

Domenico Gullì



Azienda USL Toscana nord ovest



**DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE**

CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
Nº 227266-2018-AQ-ITA-ACCREDI

**Area Funzionale
Prevenzione Igiene
e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro**

**Unità Funzionale
Prevenzione Igiene e
Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro
- Zona Apuane -**

**U.O.C. Ingegneria
Mineraria**

**Responsabile
Ing. Domenico Gullì**

Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzina 1
Piazza Sacco e Vanzetti,
54033 Carrara (MS)
tel. 0585 657932

email:
prev.apua@
uslnordovest.toscana.it

PEC:
Azienda USL
direzione.uslnordovest@
toscananordovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano
Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Teso 2 (società Menegoni s.r.l.), Comune di Minucciano - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006. Contributo.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 5381 del 7 dicembre 2022 (ns. prot. n. 9807 del 7 dicembre 2022) relativa alla convocazione di Conferenza di servizi per il giorno 12 gennaio 2023, per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per la procedura di VIA in oggetto;

Vista e richiamata la nota 4854 del 29/06/2020 con cui questa Autorità elencava a codesto Parco le informazioni necessarie per l'istruttoria dei progetti in oggetto;

Vista la relazione di Studio di Impatto Ambientale pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane all'indirizzo http://www.parcapuane.toscana.it/ftp_via/conferenze_servizi_new.htm;

Verificato che la cava Teso 2 ricade nel bacino del fiume Serchio e ricordato pertanto che per l'area in oggetto gli interventi previsti devono essere coerenti con i Piani di bacino vigenti sul territorio interessato (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305) che al momento attuale sono i seguenti:

- **Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **PGRA**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (**Mappe e Disciplina di piano**), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo web:

https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5262

- **Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027** del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito **PGA**, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (**Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico**), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo web: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2904



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

La citata **"Direttiva Derivazioni"** è disponibile alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558. A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle **zone di intrusione salina (IS)** e delle **aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee**.

La citata **"Direttiva Deflusso Ecologico"** è disponibile alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1561;

- **Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio**, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005 (**PAI frane – bacino del Serchio**), come modificato:
 - dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013;
 - dal "Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento" adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia.

Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente agli indirizzi: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=9473 (1° aggiornamento); https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=9483 (2° aggiornamento).

Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512 ;

Rilevato che il progetto prevede la coltivazione della cava a cielo aperto per un periodo di 5 anni, suddiviso in 5 fasi, con previsione di estrazione di circa 7.245,21 mc di materiale;

Ricordato che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative del succitato PAI Serchio – parte geomorfologica:

- Le norme del Titolo III (Norme per la pianificazione e la disciplina delle azioni di trasformazione del territorio nelle aree a pericolosità idrogeologica) *"dettano disposizioni riguardanti la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale... e degli strumenti di governo del territorio..."* nonché *"la disciplina delle singole azioni di trasformazione urbanistico-edilizia nelle aree a pericolosità da frana (artt. 12-13, Capo II)"* (cfr. norme introduttiva al Titolo III);
- *"Con riferimento all'attività edilizia, i pareri vincolanti dell'Autorità di bacino, previsti dalle presenti norme, sono rilasciati, facendo esclusivo riferimento alla compatibilità con gli obiettivi del PAI, sugli interventi di mitigazione del rischio nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata"* (cfr. art. 41, comma 2);
- *"Ai fini dell'univoca interpretazione dei termini utilizzati in materia urbanistica ed edilizia"* le "definizioni" utilizzate dalle disposizioni normative del PAI prendono come riferimento le tipologie di intervento edilizie e i parametri urbanistici introdotti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio (cfr. art. 7);

Ricordato altresì che, ai sensi del vigente PAI Serchio approvato – parte geomorfologica, nelle aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 nel bacino del Serchio:

- alcune fattispecie di interventi edilizi individuate dagli art. 12 e 13 delle norme di PAI sono assoggettate al parere dell'Autorità di bacino;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- gli interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi atti a migliorare le condizioni di stabilità dei versanti, individuati sulla base di specifici studi geologico-tecnici, sono assoggettati al parere dell'Autorità di bacino (ai sensi dell'art. 12 comma 4, e art. 13 comma 10 del PAI Serchio approvato – parte geomorfologica);
- le modifiche al sistema di regimazione delle acque e le variazioni morfologiche conseguenti agli interventi previsti dai medesimi articoli sono subordinati all'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino (ai sensi dell'art. 12 comma 8, e art. 13 comma 11 del PAI Serchio approvato – parte geomorfologica);

Considerato pertanto che ai sensi della normativa del PAI Serchio approvato – parte geomorfologica non è previsto il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale per l'attività estrattiva, fatte salve le fattispecie suddette ad essa collegate;

Preso atto, dall'attestazione del professionista, che l'intervento di escavazione in oggetto non prevede l'esecuzione di opere edilizie in aree P4 e P3 del PAI;

Preso altresì atto, dalla lettura della documentazione, che nella cava in oggetto non sono previsti interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi in aree a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4, né modifiche al sistema di regimazione delle acque o variazioni morfologiche, in aree a pericolosità da frana elevata P3 e/o molto elevata P4;

Ciò premesso, per quanto di competenza sul procedimento in oggetto, si comunica che il parere di questa Autorità di Bacino per il progetto in esame non è dovuto, e quale contributo istruttorio per la definizione del quadro ambientale di riferimento utile per le valutazioni di competenza di codesto ente si segnala quanto segue, come già in parte illustrato nella documentazione presentata:

- L'area di coltivazione risulta esterna alle Aree a pericolosità idraulica censite nella cartografia allegata al succitato P.G.R.A.;
- Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Serchio classifica principalmente l'area di coltivazione tra le "Aree di media stabilità con sporadici e locali indizi di instabilità e aree stabili con assenza di frane attive o quiescenti", con pericolosità "P1", disciplinata dall' art. 15 delle norme di PAI e in minima parte come "Aree potenzialmente franose per caratteristiche litologiche" e "Aree soggette a franosità in terreni detritici acclivi" entrambe con pericolosità "P3" disciplinate dall'art. 13 delle suddette norme;
- La rete idrografica della zona fa capo al torrente Acqua Bianca Monte, classificato nel Piano di gestione delle acque con stato ecologico "Sufficiente", con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027, e stato chimico "Buono", con l'obiettivo del mantenimento di tale stato;
- L'area di coltivazione insiste sul corpo idrico sotterraneo denominato "Gruppo dei Corpi Idrici Apuani - Corpo Idrico Carbonatico Metamorfico delle Alpi Apuane", classificato nel succitato PGA in stato di qualità "buono", sia per quanto concerne lo stato chimico che quantitativo, con l'obiettivo del mantenimento di tali stati.

Inoltre, si segnala che la coltivazione della cava deve essere condotta senza recare aggravamento dei fenomeni di instabilità dei versanti presenti sull'area e su un suo intorno significativo, né innesco di nuovi fenomeni.

Infine, considerati gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque (PGA) e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli "obiettivi di qualità" individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate del progetto in oggetto.

Con l'occasione, si rende noto che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 28 del 21 dicembre 2022 è stato adottato il **"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica"** (Progetto di PAI "Dissesti Geomorfologici", consultabile al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=11242); tale progetto di piano è attualmente in corso di definizione e perfezionamento.

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp/pb
Pratica n. 771



COMUNE DI MINUCCIANO

Provincia di Lucca

✉ Piazza Chiavacci n°1 - 55034 MINUCCIANO (LU)

☎ UFFICIO TECNICO 0583/694073

C.F./P.IVA 00316330463

comune.minucciano@postacert.toscana.it

Prot. n. 6628 del 19.10.2022

Società Menegoni srl

Via Arberaz n. 5,
11023 Chambave (AO)
menegoni@legalmail.it

Parco Regionale Alpi Apuane

parcoalpiapuane@pec.it

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Direzione Difesa del suolo

Settore genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

per le province di Lucca e Massa Carrara

sabap-lu@pec.cultura.gov.it

A.R.P.A.T. di Lucca

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

Unione dei Comuni della Garfagnana

ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

OGGETTO: Piano di coltivazione della cava Teso 2 – Bacino Acquabianca in Comune di Minucciano.

Proponente Società Menegoni srl.

Vista la comunicazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane inerente il procedimento di V.I.A (LR 10/2010) e P.A.U.R. (art. 27 bis D.Lgs 152/2006) per il progetto di coltivazione della cava Teso 2;

Osservato che il Piano Attuativo del Bacino Estrattivo di Acquabianca, approvato con delibera del C.C. n. 8 del 29.03.2019, prevede all'elaborato D scheda sito estrattivo Teso 2 al punto 43 la *"Necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini*

ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 35/2015" e specifica "che per un razionale sviluppo dell'area Teso 2 (cava Teso), limitato sia da condizioni giacentologiche, morfologiche e amministrative (limite ACC Parco Apuane), il gestore dell'area debba costituire un consorzio con la limitrofa concessione Zebrino 2-3 al fine di sviluppare la propria attività estrattiva";

Verificato che il piano presentato non contiene alcun documento attestante il rispetto della prescrizione anzidetta;

Per il proseguo dell'istruttoria si chiede quindi l'integrazione degli elaborati a sostegno del piano, con la produzione della documentazione attestante la costituzione obbligatoria del Consorzio di imprese per la gestione unica dei siti estrattivi ai sensi dell'art. 28 LR 35/2015 fra l'area Teso 2 e la concessione Zebrino 2 - 3 prescritta dal citato punto 43 dell'elaborato D scheda sito estrattivo Teso 2 del PABE di Acquabianca.

Si avverte che in caso di mancata produzione della documentazione richiesta nel termine di 60 gg la pratica, per quanto di competenza, sarà archiviata.

Distinti Saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Roberto Ciuffardi





PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava TESO 2, Comune di Minucciano, procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale per richiesta di progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 27 aprile 2023, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per la valutazione delle osservazioni ai motivi di diniego;

premesso che

In data 10 febbraio 2023 si è tenuta la riunione della conferenza dei servizi che ha preso atto dei pareri contrari espressi, da ritenersi prevalenti in quanto di amministrazioni competenti della tutela dell’ambiente, del paesaggio e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ha dato mandato al Parco di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

In data 28 febbraio 2023 il Parco ha inviato la comunicazione dei motivi del diniego ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990;

Il proponente, dal 2 marzo al 27 aprile (data odierna), ha inviato al Parco e di conseguenza alla Conferenza di servizi, per ben 16 volte e ben oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come “risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”, costituita indicativamente da oltre 30 documenti.

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Minucciano

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Unione dei Comuni della Garfagnana

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

amministrazioni	parere e/o autorizzazione
Comune di Minucciano	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva</i> <i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
Provincia di Lucca	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
Regione Toscana	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse</i> <i>Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>

<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Minucciano</i>	<i>p. ind. Giovanni Casotti</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>dott.ssa Maria Letizia Franchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi e nel contributo allegato</i>	
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio</i>	<i>dott.ssa arch. Teresa Ferraro</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

partecipano alla conferenza il sig. Massimiliano Lucchi delegato del proponente e il geom. Lorenzo Balducci, uno dei diversi professionisti incaricati.

○○○

Il Rappresentante del Parco comunica il programma di svolgimento dei lavori della presente riunione:

- 1) comunicazioni preliminari della autorità competente;
- 2) illustrazione delle osservazioni ai motivi del diniego da parte del proponente;
- 3) richiesta di eventuali chiarimenti da parte delle amministrazioni interessate;
- 4) il proponente lascia la riunione e le amministrazioni assumono le proprie determinazioni;

Il Rappresentante del Parco informa che il proponente, dal 2 marzo al 27 aprile (data odierna), ha inviato al Parco e di conseguenza alla Conferenza di servizi, per ben 16 volte e ben oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come “risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, costituita indicativamente da oltre 30 documenti. La documentazione di cui sopra, la cui trasmissione è stata accompagnata da note del legale rappresentante società Menegoni srl, mai sottoscritte con la necessaria firma, è da ritenersi in parte pertinente e in parte non pertinente con le osservazioni ai motivi del diniego previste per legge.

La quantità e la reiterazione dei contenuti presenti in tali comunicazioni costituiscono un caso unico nella storia delle procedure di VIA, ormai ventennali, curate dal Parco e, utilizzando un termine mutuato dalla scienza della comunicazione, rappresentano una sorta di “rumore”, creano confusione e compromettono il risultato della comunicazione tra il proponente e la pubblica amministrazione.

Il Rappresentante del Parco comunica che sono pervenuti i seguenti contributi da parte delle Amministrazioni interessate:

- parere/contributo di ARPAT

La Rappresentante della **Soprintendenza premette e precisa che l'arch. Ferraro è delegata dalla Soprintendente Sabap-LU, che a sua volta ha delega dal MiC, pertanto in questa sede chi parla, scrive e firma è la Soprintendenza, non la persona arch. Ferraro.**

Premette che ritiene doveroso mettere a conoscenza la Conferenza dei Servizi su quanto ha dichiarato il sig. Lucchi nei confronti della Soprintendenza, allegando al presente verbale la copia della PEC ricevuta il 06/04/2023 e assunta agli atti con prot 4290 del 07/04/2023 ed esplicitando meglio il tutto nella nota allegata.

Per quanto sopra la Soprintendenza esige delle scuse ufficiali e scritte dal sig. Lucchi. A tale richiesta il sig Lucchi risponde che non ritiene di doversi scusare. La Soprintendenza ritiene che il sig. Lucchi con tale risposta dimostri un comportamento irrilevante nei confronti dello Stato Italiano.

Il Consulente illustra le osservazioni ai motivi di diniego. I Rappresentanti delle amministrazioni interessate chiedono chiarimenti.

Il Rappresentante del Comune di Minucciano come richiesto dal delegato del proponente conferma l'esistenza della strada di accesso alla cava Teso 2 ma precisa che nella parte superiore, in prossimità del piazzale di cava in vari punti ha una larghezza inferiore ai quattro metri;

La Conferenza di servizi prosegue alla sola presenza delle amministrazioni interessate.

La Rappresentante della Soprintendenza in merito alle osservazioni pervenute comunica che esplicita sia la premessa espressa in seno alla CdiS che il contributo nella nota allegata.

Il Rappresentante del Comune di Minucciano conferma i contenuti ed il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;

Il Rappresentante della Regione Toscana da atto di aver svolto il procedimento previsto dall'art. 26 ter della L.R. 40/2009. Nella conferenza di servizi interna, con i settori preposti all'espressione dei pareri di competenza regionale, è emersa l'impossibilità di esprimersi in senso favorevole o condizionato, in particolare per le motivazioni espresse dal settore regionale "Autorizzazioni uniche ambientali".

Pertanto precisa che trasmetterà tramite PEC i pareri ricevuti nella sopra citata conferenza interna, rappresentando nuovamente l'impossibilità ad esprimere la "posizione unica regionale" in senso favorevole o condizionato.

La Rappresentante dell'ARPAT conferma quanto riportato nel proprio contributo inviato in data 26/04/2023 con prot. N. 31350, ovvero che i motivi ostantivi non riguardano le competenze dell'Agenzia. Fa, tuttavia, presente che poiché la Ditta ha trasmesso insieme alle osservazioni ai motivi ostantivi anche elaborati in risposta alle richieste di integrazioni che erano state formulate, la documentazione presentata non risponde esaustivamente alla richieste del precedente contributo.

La Rappresentante dell'AUSL precisa che ai sensi del D.P.R. 128/59 l'intervento di provvedimento dell'Ingegnere capo è pertinente nel caso in cui sia riconosciuta una situazione esistente di pericolo potenziale non prevista a priori ma riscontrata di fatto, la valutazione sulla necessità di costituzione di un consorzio obbligatorio rientra nelle competenze del comune ai sensi dell'art. 28 della L.R. 35/15 in fase di iter autorizzativo. Pertanto le osservazioni pervenute da parte del proponente, non modificano il proprio parere già espresso nel corso della precedente conferenza di servizi del 10 febbraio 2023.

Il Rappresentante del Parco, in merito alle osservazioni pervenute, comunica quanto segue:

1. La richiesta del 29 marzo 2023 di rinviare la conferenza di servizi odierna, non è stata accolta in quanto i professionisti incaricati risultano oltremodo numerosi e pertanto possono sostituirsi l'un l'altro. Tale azione di sostituzione è stata peraltro più volte attuata dal proponente medesimo, che in tempi diversi ha coinvolto specialisti della stessa materia, indicando il successivo come il più qualificato ed esperto.
2. Relativamente alla strada di accesso il Parco ha rilevato criticità ambientali, pur riconoscendo che è prevista nel PABE vigente ed è presente come tracciato ormai in disuso da decine di anni. In particolare è stato rilevato che lo stato di rinaturalizzazione in cui si trova non permette di renderla agibile al traffico dei mezzi di cava con le sole opere indicate dal proponente e definite come semplice "rullamento". Tale strada necessita di consistenti opere di movimento terra che non sono state previste nel progetto e i cui impatti ambientali non sono stati pertanto valutati. Anche nelle

- osservazioni ai motivi del diniego tali criticità non vengono superate, si continua a parlare di opere di semplice “rullamento”.
3. Relativamente alla richiesta di sopralluogo per valutare le condizioni della strada si ritiene che la documentazione fotografica inviata dal proponente sia sufficiente per confermare quanto indicato al punto precedente, e pertanto tale sopralluogo risulta non necessario.
 4. Relativamente alle osservazioni sulle scarse o nulle previsioni di sviluppo della cava Teso 2, si prende atto che nella relazione predisposta dalla geologa si prefigura una resa del 70%, ovvero una resa in materiale commerciabile di oltre 4000 mc. Al netto delle considerazioni su come si sia potuta prefigurare una resa così estremamente alta, che raddoppia quella media delle cave delle apuane, ampiamente riconosciuta come insuperabile dalle stesse associazioni di categoria, resta il fatto che 4000 mc di materiale prodotto (appena il doppio dei 2000 mc indicati dal Parco) non fanno della cava Teso 2 una opportunità economica capace di bilanciare gli impatti prodotti dalla riapertura della cava e della strada, questi ultimi peraltro neppure compiutamente individuati dal progetto e dallo studio di impatto ambientale.
 5. Relativamente alle osservazioni sullo studio di incidenza e sulle emergenze naturalistiche (interesse fitogeografico, nodo forestale primario, ZSC M. Tambura - M. Sella IT5120013, specie endemiche e rare) si conferma che sono necessari approfondimenti per escludere incidenze negative. Tali approfondimenti necessitano di un periodo di rilievi in campo di almeno sei mesi e non possono basarsi solo su studi bibliografici. Anche la relazione presentata il 28.03.23 prot. 1422 redatto da *Ce.S.Bi.N. s.r.l.* dichiara sia il valore naturalistico dell'area sia la necessità di effettuare studi in campo. Nella relazione si conferma la presenza di *Habitat di interesse comunitario* e in particolare a pag. 10 si afferma che “*L'attribuzione dell'habitat 9150 è dubbia vista la necessità di realizzare rilievi fitosociologici per inquadrare precisamente la flora del sottobosco, da cui dipende l'attribuzione dell'habitat*”; inoltre a pag. 13, nell'elenco di specie ornitiche avvistate nell'unico rilievo effettuato, sono presenti specie non banali come ad esempio alcune specie di Picidi, importanti indicatori della biodiversità forestale.
 6. Relativamente al piano di monitoraggio, indicato come assente nella precedente riunione della conferenza, si prende atto che lo stesso era presente sin dall'inizio nella documentazione originariamente trasmessa.
 7. Relativamente al consorzio e al piano coordinato tra le due cave, si prende atto che ad oggi, nessuno dei due, risulta attivato o predisposto.
 8. In merito alle accuse di disparità di trattamento che il Parco e la Conferenza farebbero nel corso della valutazione delle vicine cave Zebrino e Teso, si precisa che alla cava Zebrino non è stato richiesto di attuare nessun consorzio o di realizzare nessun piano coordinato in quanto la stessa ha previsto di coltivare alla dovuta distanza dal confine, condizione che risulta impossibile per la cava Teso 2.
 9. In merito ai richiami al nuovo piano integrato del parco, che prevederebbe futuri ampliamenti dell'area estrattiva della cava Teso 2, si informa che tale piano non ha, ad oggi, alcun valore e peraltro la versione citata dal proponente non è quella definitiva inviata alla Regione Toscana per la successiva adozione. La versione definitiva prevede un ampliamento dell'area estrattiva in prossimità della cava Teso 2, ma individua tale area come interessata da habitat di interesse comunitario e pertanto soggetta a particolari attenzioni, condizioni e prescrizioni.

Per quanto sopra precisato il Parco comunica che le osservazioni pervenute da parte del proponente (elencate e brevemente descritte nell'allegato A al presente verbale), non modificano il giudizio già espresso nel corso della precedente conferenza di servizi del 10 febbraio 2023.

La Conferenza di servizi ritiene gravi e da respingere le accuse rivolte alla Soprintendenza di aver affermato il falso (vedi comunicazione ricevuta dalla Sabap-LU con PEC il 06/04/2023 e assunta agli atti con prot 4290 del 07/04/2023) e alla Conferenza medesima di aver operato un diverso trattamento tra la cava Zebrino e la cava Teso 2 (vedi comunicazione del 11.04.2023, protocollo n. 1606), pertanto chiede al Parco di trasmettere tale verbale alla Avvocatura regionale per le valutazioni di competenza.

La Conferenza di servizi prende atto dei seguenti pareri rilasciati dalle amministrazioni interessate:

- Comune di Minucciano, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- Regione Toscana, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- AUSL Toscana Nord Ovest, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- ARPAT, comunica di non poter esprimere un parere in assenza delle integrazioni richieste;
- Soprintendenza, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;
- Parco delle Alpi Apuane, conferma il parere espresso nella conferenza del 10 febbraio 2023;

La Conferenza di servizi, prende atto che i pareri contrari sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela dell'ambiente e del paesaggio e conferma pertanto il diniego al rilascio della VIA comprensiva di PAUR già espresso nella riunione del 10 febbraio 2023.

Alle ore 11.15 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 27 aprile 2023

Commissione dei Nulla osta del Parco

*Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dott. arch. Raffaello Puccini
dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...*

*specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, dott.ssa geol Anna Spazzafumo
idrogeologiche e climatiche*

*specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo dott.ssa for. Isabella Ronchieri
e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e
valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche*

Conferenza dei servizi

Comune di Minucciano

p. ind. Giovanni Casotti


CASSOTTI GIOVANNI
COMUNE DI
MINUCCIANO/00316330468
09.05.2023 07:28:12 GMT+00:00

Regione Toscana

dott. ing. Alessandro Fignani


FIGNANI ALESSANDRO
Regione Toscana
08.05.2023 15:05:43
GMT+01:00

ARPAT Dipartimento di Lucca

dott.ssa Maria Letizia Franchi


MARIA
LETIZIA
FRANCHI


AUSL Toscana Nord Ovest

dott.ssa geol. Maria Laura Bianchi


LAURA MARIA BIANCHI

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio

dott.ssa arch. Teresa Ferraro


CN = FERRARO TERESA
O = Ministero della cultura
C = IT

Parco Regionale delle Alpi Apuane

dott. arch. Raffaello Puccini


Puccini Raffaello
Parco Regionale delle Alpi
Apuane/016855403468
09.05.2023 07:59:18
GMT+00:00

Considerazioni sulle “Osservazioni ai motivi del diniego della società Menegoni srl”

Il proponente, dal 2 marzo al 27 aprile (data odierna), ha inviato al Parco e di conseguenza alla conferenza di servizi, per ben 16 volte e ben oltre il termine dei 10 giorni individuato dalla legge, documentazione indicata come “risposta della società alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”, costituita indicativamente da oltre 30 documenti. La documentazione di cui sopra, la cui trasmissione è stata accompagnata da note del legale rappresentante società Menegoni srl, mai sottoscritte con la necessaria firma, è da ritenersi in parte pertinente e in parte non pertinente con le osservazioni ai motivi del diniego previste per legge.

Comunicazione del 2 marzo 2023, protocollo 1008

Il Legale rappresentante della ditta effettua comunicazioni varie: segnala trasmissioni di documenti già avvenute, esorta il Parco a trasmettere tali documenti alle amministrazioni interessate, informa di avvenuti scambi di comunicazioni tra la ditta e il Comune di Minucciano. In sostanza, in tale comunicazione, non risultano presenti vere e proprie “osservazioni ai motivi del diniego”.

Comunicazione del 13 marzo 2023, protocollo 1168

Il Legale rappresentante della ditta trasmette osservazioni ai motivi del diniego, relative alle seguenti problematiche:

- osservazioni sul piano di coordinamento tra le ditte gestrici della cava Teso e della cava Zebrino;
- osservazioni sulla costituzione di un consorzio tra le ditte di cui sopra;
- osservazioni sulle criticità rilevate in merito alla strada di arroccamento per raggiungere la cava;
- osservazioni in merito alla cava Zebrino;
- osservazioni sulle carenze individuate in merito allo studio di incidenza;
- osservazioni sulla presenza di specie endemiche;
- osservazioni in merito al PIP;
- osservazioni in merito alle scarse o nulle previsioni di ulteriore sviluppo della cava;
- osservazioni in merito alla mancanza del piano di monitoraggio;

Comunicazione del 13 marzo 2023, protocollo 1169

Risulta una duplicazione di quanto già inviato con nota n. 1168.

Comunicazione del 13 marzo 2023, protocollo 1183

Il Legale rappresentante della ditta osserva criticità presenti al piano di coltivazione della cava Zebrino, che al momento è in corso di valutazione da parte del Parco e delle altre amministrazioni interessate.

Comunicazione del 14 marzo 2023, protocollo 1202

Il Legale rappresentante della ditta trasmette una planimetria relativa alle AMD.

Comunicazione del 15 marzo 2023, protocollo 1183

Il Legale rappresentante della ditta trasmette “NOTA TECNICA CIRCA LA POTENZA DEL GIACIMENTO” già trasmessa in data 13 marzo 2023.

Comunicazione del 16 marzo 2023, protocollo 1289

Il Legale rappresentante della ditta trasmette il “verbale di asseverazione e gli elaborati tecnici del rilievo stato dei luoghi”.

Comunicazione del 17 marzo 2023, protocollo 1308

Il Legale rappresentante della ditta ritorna sulla problematica del consorzio e del coordinamento tra le cave Zebrino e Teso.

Comunicazione del 28 marzo 2023, protocollo 1422

Il Legale rappresentante della ditta trasmette una “Relazione specialistica naturalistica, a cura di CESBIN, per rispondere, in particolare, ai motivi ostativi del rappresentante del Parco”.

Il Legale rappresentante della ditta trasmette “documentazione attestante la manutenzione della strada di cava Teso 2, anno 2008/2010”.

Comunicazione del 29 marzo 2023, protocollo 1451

Il Legale rappresentante della ditta richiede il rinvio della conferenza del 27 aprile, per la impossibilità di partecipare di un professionista incaricato.

Il Legale rappresentante della ditta trasmette lo stato attuale della cava con documentazione fotografica.

Comunicazione del 4 aprile 2023, protocollo 1530

Il Legale rappresentante della ditta invia nuovamente la documentazione già trasmessa in data 28 marzo 2023.

Comunicazione del 6 aprile 2023, protocollo 1589

Il Legale rappresentante della ditta invia ulteriore documentazione di “VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA CON I VALORI DEL TERRITORIO”.

Comunicazione del 6 aprile 2023, protocollo 1590

Il Legale rappresentante della ditta invia un duplicato di quanto sopra.

Comunicazione del 11 aprile 2023, protocollo 1606

Il Legale rappresentante della ditta reitera ancora una volta comunicazioni già effettuate e richiede un sopralluogo.

Il Legale rappresentante della ditta *ipotizza una disparità di trattamento* nella valutazione della cava Zebrino e della cava Teso.

Comunicazione del 26 aprile 2023, protocollo 1822

Lo studio Rasenna trasmette un fascicolo fotografico della cava Teso.

Comunicazione del 27 aprile 2023, protocollo 1850

Il Legale rappresentante della ditta invia ulteriori osservazioni ai motivi di diniego.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

A

Parco Regionale delle Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

dott. arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it

dott.ssa geol Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it

dott.ssa for. Isabella Ronchieri
ironchieri@parcapuane.it

E.p.o.

Società MENEGONI S.R.L.,
menegoni@libero.it

Società Mengoni s.r.l.
menegoni@legalmail.it

MIC|MIC_SABAP-LU|03/05/2023|0005202-P

Oggetto:

Comune di Minucciano (LU) Cava TESO 2 – Società MENEGONI S.R.L.,
Procedimento di VIA nonché di rilascio di PAUR ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006.

CONVOCAZIONE della conferenza di servizi ai sensi del comma 4, art. 73 bis della L.R. n. 10/2010, per la valutazione delle osservazioni presentate dal proponente ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
27/04/2023

NS protocollo 3440 del 22/03/2023
Parco Alpi Apuane PEC del 21/03/2023 Prot. 1338 del 21/03/2023

Conferma del parere negativo Ex art. 10bis L. 241/90 s.m.i

Comune: Minucciano Località - Acqua Bianca

CAVA TESO 2, localizzata nel bacino marmifero Acqua Bianca di Minucciano (LU).

Riferimenti catastali Foglio 5, sezione , mappale ,2570 il complesso estrattivo di servizio è composto dal Foglio n.5, Mappale nn.2570,2572,2573,2576,2551,2547,2546,3722.

Richiedente: – Società MENEGONI S.R.L

Intervento: attivazione cava Teso 2 – progetto di coltivazione attività estrattiva

Area tutelata dalla Parte III del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) ai sensi dell'art. 136 comma 1 lettera d) – art. 136: Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (e art.157) D.M-GU 128-1976: "Zone delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiore, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto"; Vincolo Paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004ex art. 142 aree tutelate per legge, lettera: f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; (lett. h), zone gravate da usi civici Nota: Per le zone gravate da usi civici (lett. h), l'argomento è in fase di definizione relativamente alle perimetrazioni e al momento non è disponibile la documentazione che dimostri la presenza del vincolo.

Vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23, L.R. n. 39/2000 e DPGR 48/R/03;

VISTO il Decreto Legislativo n. 368 del 20/10/98, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali",

VISTO il D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 rubricato come "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 Luglio 2002, n. 137 e successive modifiche ed integrazioni,

VISTO in particolare l'articolo 146 riferito alle autorizzazioni paesaggistica,

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

VISTO che l'area in oggetto è sottoposta a disciplina di tutela paesaggistica,

Pag. 1 a 8



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Signoria 55100 Lucca

Tel. 0583.446544

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

VISTE le disposizioni della Disciplina Generale del Piano Paesaggistico della Regione Toscana,
VISTE le disposizioni della scheda di vincolo contenuta nel Piano Paesaggistico della Regione Toscana,
VISTO Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", entrato in vigore dal 2 marzo, ha disposto, con la nuova denominazione di questo Ministero in "Ministero della cultura", con acronimo MiC.

Conferenza servizi del 27/04/2023

Si premette e precisa che l'arch. Ferraro è delegata dalla Soprintendente Sabap-LU, che a sua volta ha delega dal MiC, pertanto in questa sede chi parla, scrive e firma è la Soprintendenza, non la persona arch. Ferraro.

La Soprintendenza ritiene doveroso mettere a conoscenza la Conferenza dei Servizi su quanto ha dichiarato il sig. Lucchi nei confronti della Soprintendenza, allegando alla presente nota la copia della PEC ricevuta il 06/04/2023 e assunta agli atti con ns prot 4290 del 07/04/2023,

Facendo seguito alla situazione rappresentata dallo *Studio Rasenna Sas* con la predetta nota, nella quale si contesta alla Scrivente Dott.ssa Teresa Ferraro, funzionario architetto, la violazione del codice di comportamento dei dipendenti di codesto Ministero, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2, che sancisce i principi da rispettare nell'esercizio della condotta amministrativa ovvero i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, nonché indipendenza e imparzialità, si comunica che la Scrivente confuta integralmente le accuse indebitamente attribuitele in quanto false ed infondate.

La Scrivente, nel caso di specie, nell'esprimere i pareri di competenza, ha valutato il progetto di coltivazione relativo alla cava Teso 2 attraverso un'attenta analisi della documentazione tecnica e fotografica pervenuta a questa Soprintendenza. L'istruttoria è stata condotta attraverso un esame dei dati oggettivi (la documentazione fotografica) e nel pieno rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3, comma 2 del richiamato Codice di comportamento. Si sottolinea, inoltre, che l'inserimento della cava Teso 2 nel PABE approvato non implica automaticamente la legittimità dei progetti di coltivazione che si intendono eseguire. Al contrario, questo Ufficio deve valutare caso per caso, la conformità del singolo progetto di coltivazione alla disciplina di cui alla parte terza del D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Di conseguenza, il parere reso ai sensi dell'art 146 D.Lgs 42/2004 non viola l'art 113 comma 4 bis l.r. 65/20014, anche in forza della giurisprudenza amministrativa in materia (v. sentenza del TAR, Sez. II, n° 1055/2021 pubblicata il 15/7/2021).

Quanto all'accusa nei confronti della Scrivente di trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, si rammenta che secondo la giurisprudenza amministrativa la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. Nel caso di specie, non si ravvisano in capo alla Scrivente interessi privati che entrino in contrasto con gli interessi pubblici rilevanti nel procedimento in questione. Si tratta, pertanto, di un'accusa infondata.

In relazione alla richiesta di un appuntamento presso questa Soprintendenza, pervenuta con la richiamata nota, si sottolinea che le osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, devono essere prodotte in seno alla Conferenza dei servizi, sede apposita per le opportune valutazioni. In questa sede, inoltre, le eventuali contestazioni devono essere debitamente provate con apposita documentazione fotografica.

Si mette in rilievo, altresì che la Scrivente nell'esercitare le sue funzioni in seno alla Conferenza dei Servizi agisce in qualità di rappresentante degli interessi pubblici alla cui tutela è preposta questa Soprintendenza; le accuse rivolte alla Scrivente discreditano, pertanto, questo Ufficio. Le contestazioni ai motivi di diniego in relazione al progetto di coltivazione in disamina, non possono tradursi in accuse denigratorie tali da mettere in dubbio la correttezza della Scrivente sul piano della sua condotta disciplinare. Al contrario, come noto, il parere di diniego può essere contestato promuovendo ricorso per via giurisdizionale al Tar.

Si coglie, infine, l'occasione per diffidare dall'inviare ulteriori lettere, con espresso avvertimento che, in caso contrario, si adirà l'autorità giudiziaria competente per la tutela delle proprie ragioni.

Pag. 2 a 8



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416544

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

Si specifica che la documentazione pervenuta dallo Studio Rasenna Sas con PEC risulta mai firmata a mano e neppure con firma digitale dal Sign Lucchi delegato dalla Ditta Menegoni , e dal pochi documenti dal legale rappresentante, tanto meno nessuna firma risulta apposta dallo Associato Studio di Architettura Ceccarelli.

Inoltre per attestare ciò scritto, nelle e-mail ricevute la missiva si conclude con la dicitura

1. Mail del 25/4/23 studiorasennasas@libero.it : *cordiali saluti – non si capisce chi abbia inoltrato tale mail*
2. Mail del 15/4/2023 studiorasennasas@libero.it : *Studio Rasenna Sas --tecnico incaricato ph 347 8479813 -chi è il tecnico incaricato????*
3. Mail del 30/3/23 studiorasennasas@libero.it : *Studio Rasenna Sas Associato Studio di Architettura Ceccarelli ph 347 8479813 – a questo cellulare risponde il sign Lucchi*
4. Mail del 24/02/23 studiorasennasas@libero.it : *Cordilai saluti. – chi è il mittente???*
5. Mail del 17/02/23 studiorasennasas@libero.it : *Cordiali saluti - chi è il mittente???*
6. Mail del 13/02/23 studiorasennasas@libero.it - : *Cordiali saluti - chi è il mittente???*

Oltre alle e-mail si citano di seguito le PEC .

1. PEC del 13/02/2023 ns prot 1744 del 14/02/23 - oggetto galleria marmifera Montecatini. – a firma del legale rappresentante
2. PEC del 21/02/2023 ns prot 2102 del 22/02/23 – oggetto : Procedimento PAUR cava ZEBRINO 2/3 - Verifica impatto ambientale cds del 10/02/2023 integrazioni e precisazioni - con la presente si provvede al nuovo invio di quanto in oggetto, vista la precedente mancata consegna. Saluti.- non firmata la lettera di trasmissione, nota firmata dal legale rappresentante.
3. pec del 22/2/23 studiorasennasas@pec.it integrazione firmata dal legale rappresentante , ma la lettera di trasmissione manca di mittente e firma
4. PEC del 23/02/2023 ns prot 2251 del 24/02/23 - Osservazione integrazione febbraio 2023 Cava zebrino 2/3 - Con la presente si trasmette osservazione all'integrazione febbraio 2023 cava Zebrino 2/3 – mancano le firme del legale rappresentante e del mittente la nota.
5. PEC del 13/03/2023 ns prot 3027 del 14/03/23 - Cava Teso 2 - cava Zebrino 2/3 – SOPRALLUOGO – allegato 4) non firmato- - lettera di trasmissione non firmata _
6. PEC del 13/03/2023 ns prot 3063 del 14/03/23 – oggetto : richiesta valutazione documentazione trasmessa - non firmata – allegato TAVOLA 11bis 2023 – nella intestazione risultano dei tecnici ma non ci sono le firme ,di nessun tipo-
7. PEC del 12/03/2023 ns prot 3116 del 14/3/23 oggetto : CAVA TESO -SOPRINTENDENZA LUCCA – cds – allegato a) a firma e timbro geologo , allegato b) non ci sono firme – allegato c) a firma Menegoni. _ allegato d) osservazione manca la firma- allegato e) osservazioni- mancano le firme- allegato f) comune risposta- mancano le firme- allegato g) analisi potenza- indicato il geologo ,ma non la firma_ allegato h) mancano le firme -
8. PEC del 15/03/2023 ns prot 3277 del 17/03/23 oggetto : LU_MINUCCIANO_CAVA TESO 2 - VAS Tribunale di Massa - Verbale di asseverazione risposta della societa' menegoni srl – mancano le firme _ verbale asseverazione firmato del tecnico_-
9. PEC del 20/03/2023 ns prot 3473 del 22/03/23 oggetto : Richiesta incontro – mancano le firme ma in coda ci sono indicati : Studio Rasenna Sas _ Associato Studio Architettura Ceccarelli studiorasennasas@libero.it ph 347 4934837 _ Mail Mittente: studiorasennasas@pec.it _
10. PEC del 07/04/23 - **Id: 78569057** - non protocollata gia' presente 4298 del 07/04/2023
11. PEC del 06/04/2023 ns prot 4290 del 07/04/23 oggetto : VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO - Procedimento 10bis, LN 241/1990 comunicazioni – mancano le firme- ma in coda ci sono indicati Studio Rasenna Sas _ Associato Studio di Architettura Ceccarelli ph 347 8479813 _ PEC 06/04/2023 studiorasennasas@pec.it - **VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO - Studio Rasenna Sas - Associato Studio di Architettura Ceccarelli ph 347 8479813 - chi scrive?** Assunta agli atti con prot. 4290/23
12. PEC del 06/04/2023 ns prot 4298 del 07/04/23 oggetto : - deposito relazione specialistica CESBIN procedimento VAS comunicazione della societa' menegoni srl _ lettera di trasmissione non firmata _ verifica di compatibilità a firma arch. Rodolfo Collodi , firma digitale-

Pag. 3 a 8



*Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca
Tel. 0583.416544*

*pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it
e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it*

13. PEC del 08/04/2023 ns prot 4369 del 11/04/23 oggetto : Elaborati Preavviso 10bis_Richiesta sopralluogo – lettera trasmissione non firmata – richiesta accertamento d'ufficio non firmata
14. PEC del 12/04/2023 ns prot 4430 del 13/04/23 oggetto : CONCESSIONE DI ATTRaversamento - USO INDUSTRIALE PROCEDIMENTO DI VIA – mancano le firme _ richiesta attraversamento manca la firma e mittente _ TAV_20BIS_LR79_2012_RD523_1904_ mancano le firme-
15. PEC del 17/04/2023 – ID **Id: 79112413** - non protocollata GIA' PRESENTE PROT. 4553 DEL 17/04/2023 - - RICHIESTA INCONTRO TECNICO - PAUR 27 bis - Procedimento 10bis, LN 241/1990
16. PEC del 15/04/2023 ns prot 4553 del 17/04/23 oggetto : RICHIESTA INCONTRO TECNICO - PAUR 27 bis - Procedimento 10bis, LN 241/1990 – manca la firma però in coda risulta : Studio Rasenna Sas _ tecnico incaricato _ ph 347 8479813 - chi è il tecnico incaricato? Il numero di cellulare?
17. PEC del 25/04/2023 ID **Id: 79788369** non ancora protocollato – oggetto REPORT FOTOGRAFICO - SIA 2022 _ risultano i cordiali saluti ma non le firme _ il fascicolo fotografico è privo di intestazione, firma e data- però è molto utile da tenere in debita considerazione _

Estratto del Verbale CdiS del 10 febbraio 2023 - ... << La Rappresentante della Soprintendenza precisa che il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi - PABE - e la Autorizzazione Paesaggistica sono due procedimenti diversi, per procedura, tempistiche, fini e conclusioni. In merito alla Viabilità di arroccamento, dalla documentazione si evince che essa era, forse, presente nel 1972, però oggi non risulta più percorribile essendo un'area rimboschita. Oggi la viabilità non esiste, o quanto meno ci sarà solo una traccia che per poter essere transitabile dai veicoli sarebbe necessario intervenire con consistenti interventi di movimenti di terra e taglio di vegetazione e il tutto se realizzato andrebbe a creare una alterazione percettiva del contesto paesaggistico. Si osserva che il perimetro della cava Teso 2 sembrerebbe in parte all'interno della cava Zebrino 2-3. In fine, verificato che la cava non risulta provvista di viabilità, verificate le osservazioni espresse dalla associazione Apuane Libere che si ritengono condivisibili, verificate le osservazioni espresse dalla Regione Toscana - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio -, si condivide quanto espresso dal Rappresentante del Parco e dal Rappresentante del Comune di Minucciano. Per quanto sopra, si ritiene che il progetto non risulta conforme al PABE, quindi la Soprintendenza per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico esprime parere negativo alla attivazione della cava... >>

... << Il Rappresentante del Parco osserva che l'intervento proposto presenta le seguenti criticità che non consentono di esprimere un parere favorevole all'intervento in oggetto: Parco Regionale Alpi Apuane, Prot. 0000851 del 21-02-2023 in partenza Cat.1 Cla. 1 Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane Via Simon Musico – 54100 Massa, tel. 0585 799423 – 799488, fax 0585 799444 1) Il PABE approvato e vigente prevede che per la cava Teso la "necessità di un coordinamento operativo in materia di sicurezza con siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 9, c. 3, lett. c) l.r. 35/2015"; 2) Il PABE approvato e vigente prevede che per la cava Teso la "necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 28 della l.r. 35/2015"; 3) La strada indicata dal proponente come strada di accesso alla cava presenta le seguenti criticità: per la sua totalità ricade all'interno dell'area contigua e all'esterno dell'area contigua di cava; per buona parte ricade all'interno della ZSC Monte Tambura Monte Sella; per buona parte non risulta cartografata nella carta tecnica regionale; per buona parte, anche visionando la documentazione fotografica fornita dal proponente, risulta riconducibile ad un sentiero pedonale e non ad una strada di cava della larghezza idonea al passaggio dei mezzi; la dichiarazione del proponente secondo cui la larghezza media della strada di cava sarebbe di 5 metri (pagina 5 della Relazione paesaggistica) non sembra corrispondere alla realtà; la descrizione delle fasi preparatorie, paragrafo 3.3 del SIA, pagina 19, secondo cui il ripristino della viabilità di cava "prevede il "rullamento" del sedime presente e la stesa di spezzato di cava" non rappresenta tutte le operazioni necessarie alla riattivazione di tale viabilità, che non risulta possano prescindere dal taglio della vegetazione e dalla attuazione di opere di scavo e di movimentazione terra; 4) La cava è inserita in un contesto ambientale di grande interesse fitogeografico, in un nodo forestale primario e nella ZSC M. Tambura - M. Sella IT5120013. Nelle vicinanze sono presenti specie endemiche e rare sia animali che vegetali. La dismissione da 50 anni dell'attività estrattiva ha permesso che si siano avviati processi di rinaturalizzazione per i quali non si può escludere l'evoluzione verso habitat di direttiva. Per questo lo studio presentato risulta insufficiente per poter escludere con sufficiente sicurezza incidenze negative; 5) Ulteriore criticità è rappresentata dalla realizzazione di un nuovo intervento estrattivo in un area rinaturalizzata, ricadente all'interno di un area boscata nonché all'interno della ZSC Monte Tambura Monte Sella, con la previsione di ottenere poche migliaia di metri cubi di materiale lapideo (poco più di 2.000 mc), con scarse o nulle previsioni di ulteriore sviluppo, vista la limitatezza dell'area in disponibilità, modificabile solo attraverso la predisposizione di una variante al PABE, peraltro recentemente approvato; 6) Risulta mancante il progetto di monitoraggio previsto dal Dlgs 152/2006, art. 22, comma 3, lettera e);...>>

Pag. 4 a 8



Ex Manifattura Tabacchi piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it

... << Il Rappresentante del Comune di Minucciano fa presente che in considerazione delle criticità e difficoltà di estrazione nella zona Zebrino-Teso, il PABE di Acquabianca da' delle prescrizioni, in particolare al punto 43 dell'elaborato D scheda sito estrattivo Teso 2, prevede per la lavorazione della cava Teso la "Necessità della costituzione obbligatoria di un consorzio tra imprese per la gestione unica dei siti estrattivi contigui o vicini ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 35/2015". La documentazione attestante il rispetto di tale prescrizione è stata richiesta alla Soc. Menegoni srl con pec in data 19.10.2022, ma nessuna documentazione o comunicazione nei termini è pervenuta. In assenza di quanto richiesto, trattandosi di elemento fondamentale per il rilascio dell'eventuale autorizzazione, non si è potuto procedere con l'istruttoria nel merito della pratica ... >>


Documentazione scaricata dal sito del Parco Alpi Apuane : Osservazioni al diniego- allegato 5) Soprintendenza – documento non firmato.





Osservazione 5)

Nella Osservazione 5) si legge : << La strada è percorribile in sicurezza essendo un'area con presenza, solo nel tratto iniziale e nel tratto di collegamento alla ex galleria marmifera Montecatini, di giovani plantule di ridotte dimensione ca 5/7 cm e macchie di specie arbustive snilaps del sottobosco. Del resto se la strada fosse dismessa o rinaturalizzata, come sostiene la Rappresentante della Soprintendenza, la colonizzazione vegetativa sarebbe stata in questi anni completa e totale. Invece per motivi dovuti alla raccolta del legnatico, presenza di castagneto, la strada è sempre stata mantenuta pulita e transitabile...>> la documentazione fotografica dimostra il contrario di quanto si legge.

In data 26/04/2023 prot 4290- lo studio studiorasennasas@pec.it ha inviato come *documentazione per la cava Teso 2 un report fotografico - fascicolo fotografico strada di cava esistente non rinaturalizzata [data 20 aprile 2023]*. Da questa documentazione fotografica prodotta dalla Ditta si evince che oggi esiste solo una traccia, un sentiero pedonale ma non un tracciato veicolare. La vegetazione ha già rinaturalizzato l'ex strada che risulta già modificata anche sotto l'aspetto morfologico. **Dalle foto è quindi lampante che la strada ora è in via di completa rinaturalizzazione** e anche la sezione non si può considerare larghezza utile per l'uso di strada camionabile; pertanto se si autorizzasse si andrebbe a creare una "ferita" perenne nel contesto paesaggistico tutelato dalle vigenti normative. Quindi la documentazione fotografica prodotta dalla ditta conferma le osservazioni della associazione Apuane Libere, e la Soprintendenza non può fare altro che prendere atto e confermare che la strada oggi non è carrabile e necessiterebbe di consistenti interventi quali modifiche morfologiche per eliminare le frane ormai divenute scarpe inverdite, e il bosco che ha preso il sopravvento.

Tratto di ex strada oggi non percorribile dagli autoveicoli - *documentazione per la cava Teso 2 un report fotografico*





Pag. 6 a 8




Ecc Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 -

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e mail: sabap-lu@cultura.gov.it



Pag. 7 a 8



Ex Manifattura Falacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416541 -

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it



In conclusione, dalle 15 (quindici) fotografie prodotte dalla Ditta Menegoni, si evince e si conferma che la Soprintendenza non ha mai dichiarato il falso, essa ha semplicemente tratto da una documentazione fotografica fornita dalla associazione e, che ciò viene confermato, accertato e acclarato dalla documentazione della Ditta che dimostra che la ex strada è esistita nel 1973 ma oggi essa non è più strada veicolare ma si potrebbe considerare un sentiero pedonale e men che mai strada adatta al transito di camion a servizio della attività estrattiva senza intervenire con pesanti modifiche che precluderebbero la naturalità del luogo oramai in fase di rinaturalizzazione.

Per quanto sopra indicato, la Soprintendenza, accertato dalla documentazione pervenuta dalla Ditta Menegoni, conferma il parere già espresso con esito contrario.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Funzionario Architetto
Teresa Ferraro



TF/tf

Il Soprintendente
Angela Acordon


Pag. 8 a 8



Ex Manifattura Tabacchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416544

pec: sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it



Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
PEC: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis - L.R. 10/2010 art. 73/bis c. 4 - L. 241/90 art. 10/bis.
Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
Conferenza dei Servizi del 27.04.2023

In relazione alla Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni.
- il settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, con PEC prot 188284 del 18.04.2023, ha rappresentato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato per le motivazioni specificatamente indicate nel parere stesso.

In considerazione degli atti pervenuti si rappresenta pertanto che permane l'impossibilità ad esprimere la “posizione unica regionale” in senso favorevole o condizionato. Non potendosi ritenere superati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza si conferma pertanto il parere precedentemente espresso in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali prot. 188284 del 18/04/2023
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord prot. 190075 del 19/04/2023
- parere Settore Sismica prot. 154600 del 27/03/2023
- parere Settore Tutela della Natura e del mare prot. 192454 del 20/04/2023

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



AOOGRT/Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/146642 del 22/03/2023

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per il giorno 20 aprile 2023, per il procedimento di autorizzazione della sequente attività estrattiva:

- Cava Teso 2, nel comune di Minucciano (LU).

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti *"privi di rilevanza"* (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
ing. Luca Gori

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Teso 2 Società esercente Menegoni SRL Comune di Minucciano (LU) - Indizione Videoconferenza interna asincrona del 20/04/2023 Contributo per la formazione della posizione unica regionale.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 48468

Al Settore Miniere

p.c. Al Dipartimento Arpat di Lucca

In riferimento alla convocazione della videoconferenza asincrona indetta dal RUR per il 20/04/2023, prot. n. AOOGRT/146642 del 22/03/2023, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Relativamente alle attività estrattive di cui alla LR 35/2015, i contributi del Settore Autorizzazioni Ambientali assumono valore di atto di assenso, relativamente alle competenze del Settore inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia

ambientale”;
Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l’altro, l’assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambientale (PRAQ). Approvazione ai sensi della L.R. 65/2014;

Vista la nostra comunicazione prot. n. AOOGRT/383354 del 05/11/2020 in risposta alla richiesta di verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, con la quale si segnalava al Parco delle Alpi Apuane che, relativamente alla valutazione delle emissioni in atmosfera prodotte dalla



lavorazione in cava, contenuta nella relazione tecnica sulle emissioni diffuse, capitolo 39 LINEE GUIDA ARPAT_FIRENZE, l'Impresa dovesse tenere conto, e pertanto facesse esplicito riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in Regione Toscana, che sono contenute nel Piano Regionale della Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), approvato con deliberazione C.R. n. 72 del 18/07/2018, a cui la documentazione tecnica di progetto deve essere conforme;

Visto il nostro contributo del 04/02/2021 prot. n. AOOGRT/47469, espresso in occasione della Videoconferenza indetta da Settore Miniere per il giorno 08/02/2021, nel quale si considerava che *“qualora in sede di Conferenza l’Impresa provvedesse a fornire il chiarimento sopra evidenziato in materia di emissioni in atmosfera, già richiesto con nostra precedente comunicazione e che da detto chiarimento emergesse che il diverso riferimento normativo non modifica di fatto le valutazioni e gli esiti espressi nello studio previsionale delle emissioni in atmosfera, lo scrivente Settore ritiene di poter esprimere **parere favorevole** al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali, nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla LR 35/2015, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni...”*;

Vista la documentazione integrativa depositata dall'impresa esercente nel mese di novembre 2022 e resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale, nella quale viene riproposto un nuovo studio di valutazione delle emissioni diffuse ai sensi del PRQA, così come già richiesto dal nostro Settore:

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendersi nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza:

Richiamato il nostro precedente contributo prot. AOOGRT/502748 del 23/12/2022 espresso in occasione della videoconferenza del 05/01/2023 nel quale, si riteneva di **“esprimere parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell’ambito del procedimento di autorizzazione all’attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all’interno del PAUR, subordinando tale parere al rispetto delle prescrizioni in allegato alla presente nota.



Si fa presente in ogni caso che, qualora in sede di conferenza di servizi emergessero elementi nuovi da parte di Arpat, rispetto al titolo abilitativo in materia di emissioni in atmosfera, tali da richiedere di modificare o integrare il quadro prescrittivo riportato in allegato al presente contributo, si dovrà procedere all'adeguamento delle condizioni di autorizzazione al fine di recepire le eventuali ulteriori indicazioni da parte di Arpat.”

Preso atto del parere di Arpat allegato al verbale del Parco del 10/02/2023 pervenuto in data 21/02/2023 Prot. n. AOOGRT/90453 e reso disponibile anche dal Settore Cave nella cartella condivisa RUR_CAVE, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, nel quale per quanto riguarda le emissioni diffuse si dichiara che *“La valutazione è conforme alle linee guida indicate nel PRQA. In base alla relazione, si stima un rateo emissivo di circa 120 gr/h che non comporta specifiche misure di mitigazione. Si consiglia in ogni caso di effettuare bagnature in corrispondenza di periodi di assenza di precipitazioni e/o incrementi di attività che portano ad un numero maggiore di transiti nelle strade interne. Le tabelle dalla 9 alla 11 dell'allegato 2 potranno fornire alla ditta utili indicazioni sulle quantità di acqua da utilizzare.”*

Premesso quanto sopra si ritiene, limitatamente ai fini delle emissioni diffuse in atmosfera, non vi siano motivi ostativi ad esprimere **parere favorevole**, con prescrizioni, al rilascio dell'**autorizzazione** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla LR 35/2015 all'interno del PAUR.

Per quanto riguarda la **prevenzione e gestione delle AMD e gli eventuali scarichi idrici**, preso atto di quanto evidenziato dal Dipartimento Arpat, nello stesso contributo di cui sopra, ossia che in merito a:

“Gestione acque meteoriche

Non è presente uno specifico elaborato e le considerazioni relative alla gestione delle AMD sono contenute nel capitolo 12 delle integrazioni di novembre 2022.

Il PGAMD esaminato non è conforme all'allegato 5 della DPGRT 46/R. A tal proposito si evidenzia che:

- nell'elaborato è stato inserito un calcolo della quantità di acque disponibili in base alla piovosità valutando il quantitativo di AMPP/giorno. Si fa presente che la LR 20/06 e il relativo regolamento definiscono come "evento meteorico" quello che avviene a 48 ore di distanza dal precedente e pertanto non è chiaro cosa venga calcolato nella modalità proposta dal progettista.
 - la modalità poi descritta nel successivo capitolo 13 implica la necessità di richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione allo scarico delle AMPP • le modalità del calcolo del quantitativo di AMPP non sono conformi alla DPGRT 46/R. Soprattutto si evidenzia che i coefficienti di permeabilità, oltre a non essere congrui con quanto stabilito dalla DPGRT 46/R, comportano una sottostima nel volume delle vasche destinate alle AMPP
 - il riferimento ai "primi 15 minuti" come separazione fra AMPP e successive non trova riscontro nella LR 20/2006. Il riferimento ai 15 minuti è "ai fini della valutazione delle portate" e non alla separazione fra AMPP (prima dei 15 minuti) e successive (dopo i 15 minuti). In base alle definizioni contenute nella LR 20/06 si deve procedere valutando le superfici considerando 5 mm di pioggia (art. 2 lettera g)
 - non sono descritte le modalità di separazione delle AMPP dalle successive.

Si ritiene che la ditta debba inviare un PGAMD conforme alla DPGRT 46/R; nell'elaborato dovranno anche essere elencate e riassunte in una tabella tutte le vasche presenti nel sito specificando per ciascuna di esse la tipologia (trattamento/accumulo), le modalità costruttive, il volume e la porzione di cava da cui sono alimentate (es. definizione area di alimentazione ai sensi della DPGRT 46/R, altra vasca).

111



Le vasche situate lungo la strada di accesso sono situate al di fuori dell'area in disponibilità e non hanno la funzione della gestione ai fini della "depurazione".

Si demanda all'autorità competente la valutazione della necessità di richiesta di concessione di acque pubbliche e della realizzazione degli impianti di adduzione."

e relativamente a:

"Scarichi

Nella integrazione al PGAMD viene indicato il silos decantatore e le vasche situate lungo la strada di accesso come punto di controllo di immissione del recapito prescelto. Evidenziando che il silos, come pure le vasche di decantazione V1-V4, non possano essere considerato "il punto di immissione nel recapito", si fa presente che, qualora si confermi di voler attivare l'autorizzazione allo scarico di AMPP, l'autorizzazione conterrà le coordinate del punto o dei punti di scarico, le modalità di realizzazione dei pozzetti di campionamento, i parametri da determinare, le modalità di invio degli autocontrolli e ogni altro obbligo sancito dalla normativa vigente.

Nella documentazione non si fa riferimento alla gestione dei reflui assimilabili ai domestici (cucine, servizi igienici ecc.) Si fa presente che qualora siano presenti necessitano di una autorizzazione."

Vista la documentazione integrativa datata Marzo 2023 presentata dall'Impresa, resa disponibile nel sito web del Parco Alpi Apuane nella quale sono contenuti anche elaborati tecnici relativi agli aspetti di cui sopra, oggetto del preavviso di diniego del Parco formulato a seguito delle risultanze della Conferenza di servizi del 10/02/2023;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricoprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Preso atto che, al momento, non risulta a questo Settore che il Dipartimento Arpat competente abbia formulato il proprio contributo tecnico specialistico sulla documentazione tecnica così come integrata successivamente all'espressione del proprio precedente contributo datato 09/01/2023, ai fini dell'espressione della posizione di competenza della scrivente struttura regionale;

Pertanto, visto quanto sopra, lo scrivente Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali non dispone degli elementi di valutazione tecnica necessari per poter esprimere, in maniera definitiva, la propria posizione in termini di assenso al rilascio delle autorizzazioni di competenza di questo Settore nell'ambito della conferenza interna convocata ai fini dell'espressione della posizione unica regionale per il procedimento PAUR in oggetto.

Si ritiene quindi necessario che il Rappresentante Unico Regionale, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della conferenza di cui all'art.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali

27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione di riferimento è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC/



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 22/03/2023 numero 0146642

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis - L.R. 10/2010 art. 73/bis c. 4 Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)

Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 20.04.2023

Rif 298

Regione Toscana
Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Miniere

In relazione al procedimento in oggetto, si rende noto che è in corso di rilascio la concessione (pratica 3814), per le interferenze tra la strada di arroccamento e l'asta TN18305 del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

Pertanto, visto quanto sopra, vengono superate le condizioni ostative rilevate nelle precedenti note.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

E:\lavoro\regione\caye\1_DAISTRUIRE\TESO 2\298\3ISTRUTORIA\20230419 TESO 2.odt



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

Direzione ambiente ed energia

Settore miniere

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale Dlgs 152/2006, art. 27/bis - L.R. 10/2010 art. 73/bis c. 4 Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
Indizione Videoconferenza interna asincrona in data 20.04.2023
Eventuale conferenza interna sincrona in data 26.04.2023 alle ore 11:00
stanzavirtuale: <https://spaces.avayacloud.com/u/alessandro.fignani@regione.toscana.it>
Comunicazione

In relazione alla nota pervenuta dal Settore Miniere con cui si comunica l'indizione di videoconferenza interna asincrona per il giorno 20 aprile 2023, in merito al rilascio di atti di competenza delle diverse direzioni regionali per il procedimento di seguito indicato:

- nota AOOGRT /AD146642 del 22/03/2023 Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006, art. 27/bis Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)

Si comunica quanto segue

- Cava Teso 2 Società: Mengoni Srl Comune di Minucciano (LU)
La Cava Teso 2, inquadrata come “cava dismessa”, è localizzata nel Bacino di Acqua Bianca Comune di Minucciano e rientra nella scheda n. 3 del PIT/PPR
Il Piano di Coltivazione viene redatto in conformità al Piano di Bacino di iniziativa pubblica (PABE) - Bacino Acqua Bianca, approvato dal Comune di Minucciano, che prevede per il sito la possibilità di scavare 40.000 mc. nella durata di validità del PABE stesso (10 anni).

L' area estrattiva ricade nelle aree contigue di cava (ACC) del Parco regionale delle Alpi Apuane che è l' Autorità competente alla Valutazione di Incidenza in relazione ai siti della Rete Natura 2000 più prossimi alla Cava e precisamente:

ZSC16 (IT5120008) "Valli glaciali di Orto di Donna e Solco d'Equi"
ZSC21 (IT5120013) "Monte Tambura-Monte Sella"
ZPS23 (IT5120015) "Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane"

La documentazione trasmessa comprende specifico Studio di Incidenza.

Pertanto, per quanto attiene il Settore Tutela della Natura e del Mare, non si ravvisa la competenza regionale in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Settore Tutela della Natura e del Mare
Il Dirigente
(Ing. Gilda Ruberti)

PR

Lucca, Via della Quarquonia 1
Tel. 055/4386653
paola.ramacciotti@regione.toscana.it

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.20/15.3** del **26/04/2023** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: cava Teso 2 - Valutazione motivi ostativi - proponente: Società Menegoni Srl - Conferenza dei servizi ex art. 10-bis L 241/90 del 27/04/2023 - Vs. comunicazione prot. 1338 del 21/03/2023 - Contributo istruttorio

1. Premessa

Con nota prot. 86194 del 08/11/2022 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di autorizzazione per la cava Teso 2 ai sensi dell'art. 27-bis del DLgs 152/06 e successivamente con nota prot. 94965 del 07/12/2022 è pervenuta la convocazione alla CdS. Con nota prot. 1474 del 09/01/2023, questo Dipartimento aveva richiesto integrazioni relativamente alla gestione delle AMD e dei rifiuti di estrazione.

La CdS aveva espresso un parere negativo, come da verbale di CdS pervenuto con nota prot. 13673 del 21/02/2023, comunicando alla ditta l'esistenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241.

Con nota prot. 21839 del 21/03/2023 è pervenuta la convocazione alla CdS di valutazione dei motivi ostativi

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Esame del progetto

Aspetti generali

Evidenziando che il contributo fornito da Arpat è relativo esclusivamente agli aspetti tecnici, si rileva che i motivi ostativi non riguardano aspetti di competenza di questa Agenzia. Il precedente contributo fornito conteneva comunque un breve accenno a quanto poi valutato dagli organi competenti relativamente alla rinaturalizzazione del sito e alla non evidente presenza di una strada di accesso esistente (punto 2.1 del precedente contributo).

La ditta ha trasmesso alla CdS la documentazione contenente le osservazioni ai motivi ostativi in cui sono comprese anche elaborati di risposta alle richieste di integrazioni di questa Agenzia.

Si rileva che tali aspetti non rientrano fra i motivi ostativi e pertanto non rientrerebbero fra gli

aspetti da valutare nella presente CdS.

La documentazione scaricata dal sito internet del Parco è stata comunque esaminata al fine di fornire le informazioni necessarie qualora nel corso della seduta della CdS emergessero valutazioni tali da superare i motivi ostativi.

Sono stati esaminati sostanzialmente gli aspetti contenuti nelle due relazioni di risposta ad Arpat e si forniscono di seguito le valutazioni effettuate.

2.2. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

Il PGAMD esaminato non è conforme all'allegato 5 della DPGRT 46/R. A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia che:

- la documentazione risulta ancora carente in quanto non sono indicate le superfici delle diverse aree in cui è classificato il sito estrattivo ai sensi della DPGRT 46/R;
- la tabella nel capitolo 3 contiene solo riferimenti alla vasca di gestione delle AMPP e a un disoleatore. Si evince anche la presenza di due silos distinti in "giallo" e "blu" del volume di 10m³ ciascuno con funzione di decantazione¹

5.4.

Silos decantatore [SD] - acque [AMPP] - [ARL]

Le acque meteoriche di prima pioggia [AMPP] e le acque reflue di lavorazione [ARL] saranno raccolte e gestite in modo separato e inviate a due [2] silos [SD1-SD2] separati.

Con il colore giallo si identifica il silos [capacità 10.000lt] decantatore [SD1] acque reflue di lavorazione e linea di presa e distribuzione gialla ARL

Con il colore blu si identifica il silos [capacità 10.000lt] decantatore [SD2] acque chiare e linea di presa e distribuzione blu AMPP.

Scarichi

Diversamente da quanto comunicato dal settore Autorizzazioni ambientali della Regione Toscana con prot. 502748 del 23/12/2022 e come, del resto, evidenziato nel ns. precedente contributo istruttorio, sulla base della documentazione esaminata risulta che vi siano scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del TUA.

Al cap. 3 delle integrazioni viene espressamente riportato che le acque provenienti dalla VPP verranno avviate al "collettore naturale, previa richiesta di autorizzazione allo scarico" che non risulta ad oggi attivata.

Nella documentazione esaminata è compreso anche uno schema per la realizzazione dell'impianto di trattamento reflui che non consente di valutarne l'efficacia. Si rileva peraltro che il punto di scarico è situato al di fuori sia dell'area in disponibilità che del bacino estrattivo Acqua Bianca. Si rileva peraltro che il punto di scarico indicato sia, seppur di poco, all'interno dell'area di rispetto di raggio 200 m della sorgente Fracassata (codice regionale 29A05S06 – vedi sito internet <https://sira.arpato.toscana.it/sira/progetti/captazioni/mappa/map.php>) che risulta attualmente concessionata per utilizzo idropotabile (gestore GAIA SpA).



1 Integrazioni nov. 2022

Pertanto, in base a quanto contenuto nella documentazione progettuale e come indicato da questo Dipartimento nel precedente contributo, nel presente progetto deve essere prevista anche l'attivazione di uno scarico.

La documentazione fornita tuttavia non è sufficientemente chiara per valutare se sono presenti scarichi di AMPP o di acque reflue industriali. Si sottolinea che in ogni caso, l'impianto non potrà essere realizzato come riportato nella documentazione esaminata con particolare riferimento all'ubicazione del punto di scarico individuato.

A tal proposito, si ricorda che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di *"definire quali ambiti dei siti di cava concorrono a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)"* e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Il PGRE non è conforme all'allegato 5 del DLgs 117/08. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rileva che:

- il cap. 6 indica che è prevista la rimozione di un ammasso che insiste sul piazzale di cava (non se ne fornisce il volume) ma nello stesso paragrafo si indica che non è prevista la "scopertura di cappellaccio di monte";
- nello stesso capitolo 6 si riporta che il ripristino avverrà con materiale "commerciale" ma la cui provenienza è indicata nel cap. 14 ma non il volume;
- non si evidenzia come si arriva al calcolo della resa indicata nel capitolo 8 al 70%;
- al capitolo 9 si riporta quanto previsto nel testo dell'articolo 13 comma 8 del PRC, ma non se ne da evidenza con particolare riferimento ai volumi; si ricorda che questo aspetto deve essere espressamente valutato in sede di VIA;
- nella tabella riassuntiva si elenca la marmettola fra i rifiuti di estrazione;
- da quanto riportato al capitolo 18, si evince che il volume del materiale riportato sia superiore al volume del materiale scavato;
- al capitolo 23 si riporta che non è previsto il riutilizzo dei rifiuti di estrazione ma al successivo capitolo 27 si riporta il nominativo del gestore dei rifiuti di estrazione.

La ditta dovrà inviare un PGRE conforme all'art. 5. Si fa presente che oltre ai volumi, dovranno essere specificate le tempistiche di produzione dei rifiuti di estrazione, le aree di accumulo di tali materiali in attesa di essere sistemati nei vuoti in base al progetto di risistemazione.

Gestione derivati dei materiali da taglio

Non è più prevista la modalità riportata nella precedente documentazione (deposito di derivati dei materiali da taglio con una superficie di 48 mq e volume massimo previsto è di 500 mc.) La nuova soluzione prevede una superficie di 25 mq con uno spessore di solo 1 m.

Si ricorda che l'informazione relativa al volume massimo stimato di accumulo dei derivati dei materiali da taglio all'interno del sito ha esclusivamente uno scopo di valutare se venga effettuata una gestione e non implica valutazioni istruttorie per una eventuale "richiesta di autorizzazione".

3. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si rileva che i motivi ostativi formulati in sede di CdS, pur non essendo di competenza di questa Agenzia, erano stati brevemente notati e riportati nel precedente contributo.

Relativamente agli aspetti di competenza di questa Agenzia, si rileva che la documentazione presentata non risponde alle richieste contenute nel precedente contributo e pertanto, qualora la CdS dovesse dichiarare superati i motivi ostativi, dovrà comunque essere inviata nuovamente.

Cordiali saluti

Per il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli
*Dott.ssa Maria Letizia Franchi*²

2 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Massa, 28 febbraio 2023

Società Mengoni s.r.l.
menegoni@legalmail.it

Comune di Minucciano
comune.minucciano@postacert.toscana.it

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti

Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti

Settore Sismica

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Settore Miniere

Direzione Difesa del suolo

Settore genio civile

regionetoscana@postacert.toscana.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per le province di Lucca e Massa Carrara**

sabap-lu@pec.cultura.gov.it

A.R.P.A.T. di Lucca

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Nord Ovest

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

Unione dei Comuni della Garfagnana

ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca

provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Cava Teso 2 – Società Menegoni srl – Comune di Minucciano (LU). Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis D.Lgs. 152/2006.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, art. 10 bis, legge n. 241/1990.

In riferimento al procedimento in oggetto, il cui avvio è stato effettuato con nota del Parco n. 4832 del 8 novembre 2022, **si comunicano i motivi che ostano all'accoglimento della istanza**, ai sensi dell'art. 10 bis legge n. 241/1990, già contenuti nel verbale della conferenza di servizi del 10 febbraio 2023;

si comunica

che i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale sono indicati nel verbale della conferenza di servizi del 10 febbraio 2023, già stato trasmesso al proponente e alle amministrazioni interessate con nota del Parco n. 851 del 21.02.2023;

si comunica altresì

che entro il termine di **dieci giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si chiede che tali osservazioni siano trasmesse al Parco e a tutte le altre Amministrazioni interessate;

per quanto disposto dal comma 4, art. 73 bis della legge regionale n. 10/2010, le eventuali osservazioni presentate dal proponente saranno valutate in una nuova conferenza dei servizi a cui saranno invitate a partecipare le Amministrazioni interessate. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni sarà data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Si coglie l'occasione per ricordare al proponente che, come da lui stesso indicato in fase di presentazione dell'istanza, il soggetto titolato a trasmettere e ricevere comunicazioni relative al presente procedimento è unicamente la ditta **Mengoni s.r.l.**, domiciliata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: menegoni@legalmail.it

Distinti saluti

Il Coordinatore del Settore “Governo del territorio”
dott. arch. Raffaello Puccini